

**IL CASO GABRIELE:
UN'ANALISI LOGICO-
ARGOMENTATIVA
DELLA MOTIVAZIONE
PROBATORIA
D'APPELLO E DEL SUO
CONTROLLO
DI LEGITTIMITÀ**

ELENA MARCHESE



Il caso Gabriele: un'analisi logico-argomentativa della motivazione probatoria d'Appello e del suo controllo di legittimità

The Gabriele Case: A Logical-Argumentative Analysis of the Appeal Evidentiary Justification and of Its Legitimacy Check

ELENA MARCHESE

Post-doc presso l'Università Bocconi di Milano.

E-mail: elena.marchese@unibocconi.it

ABSTRACT

Il testo si propone di analizzare, attraverso gli strumenti dell'analisi argomentativa, le motivazioni offerte dalla Corte d'Assise d'Appello e dalla Corte di Cassazione nel caso Gabriele. Il testo si concentra, dapprima, sull'analisi degli elementi probatori (e della loro forza) presenti nella motivazione d'appello. Successivamente, si sofferma a discutere il controllo di legittimità che, di quella, effettua la Corte di Cassazione. Il lavoro evidenzia che le pronunce hanno raggiunto esiti parzialmente condivisibili. I risultati sono, infatti, epistemologicamente accettabili, ma giuridicamente più controversi.

The text aims to analyze, through the tools of argumentative analysis, the reasons offered, in the Gabriele case, by the Court of Appeal and by the Court of Cassation. First, the text critically describes the reasoning of the Appeal Court on the evaluation of the evidentiary elements and their strength. Then, the paper discusses the legitimacy check developed by the Court of Cassation on the Appeal's evidentiary reasoning. It is argued that the rulings have achieved partially acceptable results. The outcomes are epistemologically acceptable, but legally more controversial.

KEYWORDS

giustificazione del valore probatorio, controllo di legittimità sulla valutazione probatoria di merito, valutazione indiziaria, inferenze sui fatti, prova oltre ogni ragionevole dubbio

justification of the probative value, legitimacy check on the merit evidential evaluation, circumstantial evaluation, inferences on facts, proof beyond any reasonable doubt

ALLEGATI

Corte d'Assise d'Appello di Roma, sent. 3 febbraio 2005

— Cass. Pen., Sez. I, sent. 3998/2005

— Ricorso in Cassazione dell'imputato, 17 Maggio 2005

Il caso Gabriele: un'analisi logico-argomentativa della motivazione probatoria d'Appello e del suo controllo di legittimità

ELENA MARCHESE

1. *Introduzione* – 2. *Il fatto* – 3. *La Corte d'Assise d' Appello sulla forza probante del quadro indiziario* – 3.1. *Elementi che indirizzano l'attribuzione di responsabilità* – 3.1.1. *Gli elementi cruciali* – 3.1.2. *Elementi che escludono l'attribuibilità dell'azione a terzi e ricostruzioni alternative dei fatti* – 3.2. *La valutazione della forza probante degli indizi* – 4. *La motivazione censoria di quella probatoria* – 4.1. *Il panorama dottrinale e giurisprudenziale di riferimento* – 5. *Conclusioni*

ALLEGATI: Corte d'Assise d'Appello di Roma, sent. 3 febbraio 2005

— Cass. Pen. Sez. I, sent. 3 Novembre 2005, n. 39998

— Ricorso in Cassazione dell'imputato, 17 Maggio 2005

1. *Introduzione*

Il testo ha lo scopo di analizzare, da un punto di vista argomentativo e giuridico, due provvedimenti relativi a un caso di duplice omicidio. Il testo commenterà, dapprima, la valutazione probatoria offerta dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma¹ (§3) e, successivamente, il controllo censorio che, di quella, propone la Corte di Cassazione² (§4).

Il testo si soffermerà sulla questione “qualificatoria” solo nei limiti della discussione sul superamento dello standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il lavoro non si occuperà, dunque, di commentare le scelte inerenti all'individuazione della disposizione rilevante e alla sussunzione del caso in essa.

Con riguardo alla decisione d'appello, l'analisi si incentrerà sulla presentazione dei principali elementi di fatto posti alla base della decisione e sui ragionamenti utilizzati per mostrarne le proprietà probanti.

Le riflessioni che, invece, riguarderanno la motivazione censoria saranno dedicate a studiare in che modo – con quali tecniche e con quale forza argomentativa – la Cassazione ha valutato l'operato di merito su quei temi. Infine, dopo aver inserito le discussioni svolte nell'ambito dell'attuale dibattito giurisprudenziale e dottrinale (§4.1), saranno presentate sintetiche conclusioni (§5). In quest'ultima sede affermerò che, nonostante alcune scelte metodologiche discutibili, gli esiti probatori raggiunti sono epistemologicamente condivisibili ma giuridicamente più controversi.

Lo scopo di questo lavoro è simile quello perseguito da Gaetano Carlizzi in *L'analisi argomentativa e l'analisi giuridica della motivazione del giudice comune*³, saggio apparso in questa stessa rivista, nel quale egli si propone di «promuovere un 'genere letterario' ancora poco coltivato nella nostra cultura giuridica. [L']analisi scientifico-argomentativa [...] della motivazione giudiziaria».

Tale fine mi pare ancor più impellente e necessario rispetto alla valutazione dei processi di selezione probatoria e di attribuzione di forza probante. Solitamente, infatti, a causa di una generale inferiore disponibilità delle sentenze di merito e di questioni legate alla cultura giuridica,

¹ Corte d'Assise d'Appello di Roma, 3 febbraio 2005.

² Cass. Pen., Sez. I, 3 novembre 2005, n. 39998.

³ CARLIZZI 2021, 217.

l'analisi delle motivazioni giudiziali si concentra, prevalentemente, sulle tematiche qualificatorie presenti nelle pronunce di legittimità.

Per agevolare il lettore, in questo lavoro l'analisi giuridica e argomentativa⁴ saranno presentate in modo contestuale ma, comunque, distinto⁵.

La scelta della vicenda processuale (della quale si può avere una sintesi nel § 2) è dovuta a due ragioni. La prima attiene al fatto che, quello esaminato, è un caso indiziario e ciò rende particolarmente interessante l'*iter* epistemologico e decisionale sui fatti.

La seconda riguarda, invece, la rilevanza che proprio il tema della valutazione indiziaria ha avuto in alcune recenti pronunce di legittimità con riguardo al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio⁶.

2. Il fatto⁷

La notte del 20 Marzo 2002 i coniugi Gabriele vengono uccisi nel loro appartamento con la somministrazione di una massiccia dose di un farmaco ansiolitico veicolato dall'azione di una sostanza alcolica che, di fatto, ne ha amplificato gli effetti tanatologici, comportando una grave depressione del sistema nervoso centrale. La morte della donna, tuttavia, è stata accelerata tramite soffocamento per asfissia meccanica.

I due corpi sono stati ritrovati il 22 marzo nella loro abitazione, inseriti in sacchi di plastica per lo smaltimento di rifiuti condominiali grazie a una telefonata al 118 del figlio ventisettenne della coppia, Aral Gabriele.

La Corte d'Assise di Roma, il 10 maggio 2004, ha condannato il giovane alla pena di 28 anni di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. La sentenza è stata poi integralmente confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma. Quest'ultima ha ritenuto infondate le richieste assolutorie della difesa, come pure quelle di rinnovazione parziale del dibattimento per svolgere nuove escussioni testimoniali e una nuova perizia psichiatrica sull'imputato.

A maggio 2005, i difensori di Gabriele propongono ricorso in Cassazione attraverso due motivi: 1) violazione dell'art. 606 lett. e) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e, 2), violazione dell'art. 606 lett. c) e d) c.p.p. in relazione all'art. 603 comma 1 c.p.p.

Entrambi i motivi, anche in questo caso, sono stati ritenuti infondati e l'imputato è stato condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Nei paragrafi successivi esaminerò, più nel dettaglio, le motivazioni della Corte d'Assise d'Appello e della Corte di Cassazione. Tenterò di esplicitarne la struttura logica e la qualità argomentativo-epistemologica.

⁴ Con analisi argomentativa mi riferisco a una attività di tipo prevalentemente ricognitivo e descrittivo volta all'individuazione delle strutture inferenziali (premesse, conclusioni, regole d'inferenza, ponti inferenziali ecc.). Con "analisi giuridica" intendo, invece, l'attività dogmatica di taglio prevalentemente prescrittivo attraverso la quale, applicando una determinata ideologia del processo, si valuta l'adeguatezza del ragionamento e si offrono operazioni integrative o correttive dei modelli di ragionamento e giustificazione analizzati. Cfr. CARLIZZI 2021, 226 s.

⁵ In ciò, il lavoro di distanza dalla metodologia offerta da CARLIZZI 2021, ma solo da un punto di vista formale e non sostanziale.

⁶ Cass. pen., Sez. II, 8 aprile 2022, n. 25016; Cass. pen., Sez. V, 14 ottobre 2020, n. 28559, ma cfr. anche Cass. pen., Sez. I, 29 luglio 2008, n. 31456, e Corte d'Assise d'Appello di Perugia, 3 ottobre 2011.

⁷ Cfr. Corte d'Assise d'Appello di Roma, 3 febbraio 2005, 3-6; Cass. Pen., Sez. I, 3 novembre 2005, n. 39998, 3 s.

3. *La Corte d'Assise d'Appello sulla forza probante del quadro indiziario*

La decisione della Corte d'Assise d'Appello è divisibile in due parti: nella prima, vengono esaminati gli elementi chiave che indirizzano la responsabilità nei confronti dell'imputato e quelli che escludono l'attribuibilità a terzi del fatto delittuoso. Nella seconda, la Corte offre una valutazione degli indizi in senso qualificatorio.

È interessante notare che la Corte, all'inizio della sua motivazione, sceglie di elencare una serie di elementi rispetto ai quali non sussisterebbe dubbio e incertezza perché non contestati dall'imputato in sede di ricorso. Essi sono: le dichiarazioni dell'imputato, le deposizioni dei testimoni («ritenuti attendibili e genuini») e le conclusioni delle consulenze tecniche⁸.

Da un punto di vista epistemologico ciò è d'interesse nella misura in cui sembra coerente col fatto che conosciamo in maniera graduale, sempre assumendo un nucleo di credenze rispetto alle quali decidiamo di non essere letalmente scettici e dalle quali partiamo per la nostra impresa conoscitiva.

Da un punto di vista argomentativo, la scelta è volta a un doppio fine: limitare la quantità e la qualità del disaccordo possibile circa i fatti accertati e ridurre i margini di criticabilità della motivazione. In entrambi i sensi, tale “mossa” ha lo scopo di ampliare l'accettabilità epistemica e argomentativa della decisione.

Nei paragrafi che seguono, tenterò di esplicitare e ricostruire – quanto più possibile in modo descrittivo – le inferenze più significative presenti nella decisione della Corte d'Appello. Charamente, non sarà sempre possibile citare i ragionamenti letteralmente perché essi non compaiono sempre in forma esplicita (o completa) e, soprattutto, risultano “diluiti” nel testo. Ciò ha reso l'attività ricostruttiva particolarmente complessa e ha comportato l'introduzione di un certo (inevitabile) margine di discrezionalità rispetto: 1) alla selezione delle inferenze da porre all'attenzione del lettore e, 2), alla loro resa in termini riassuntivi e schematici.

Si cercherà, comunque, di fornire riferimenti il più possibile circostanziati rispetto alla motivazione, della quale si suggerisce una lettura contestuale a questa nota per ottenerne una comprensione più completa e chiara.

3.1. *Elementi che indirizzano l'attribuzione di responsabilità*

La prima parte della motivazione in esame può essere divisa, a sua volta, in due sottosezioni: nella prima, si ha l'individuazione di quattro elementi indizianti ritenuti “cruciali” per la ricostruzione del fatto e per orientare le ipotesi di responsabilità verso l'imputato. Essi sono: 1) il momento della morte dei coniugi Gabriele⁹; 2) l'identificazione della bottiglietta di farmaco¹⁰; 3) l'assenza di segni di effrazione, disordine nell'appartamento e di segni di colluttazione sui corpi¹¹; 4) l'utilizzo di sacchi di plastica¹². Nella seconda parte, vengono invece presentati gli indizi che escluderebbero l'attribuibilità a terzi dell'azione criminosa e ricostruzioni alternative dei fatti: a) la detenzione e l'uso personale del farmaco che ha provocato la morte dei coniugi Gabriele¹³ e, b), la falsità dell'alibi dell'imputato¹⁴.

3.1.1. *Gli elementi cruciali*

Il primo indizio che la Corte esamina è quello del momento della morte dei coniugi Gabriele.

⁸ Corte d'Assise d'Appello di Roma, 3 febbraio 2005, 4.

⁹ *Ibid.*, 6.

¹⁰ *Ibid.*, 7.

¹¹ *Ibid.*, 7 s.

¹² *Ibid.*, 8.

¹³ *Ibid.*, 9.

¹⁴ *Ibid.*

Secondo le perizie medico-legali essa è avvenuta tra le 20,30 e le 24 del 20 marzo 2002. La Corte riconosce a tale esame la qualità di essere stato condotto (ed esplicitato) adeguatamente e logicamente, cioè in coerenza con i parametri di valutazione dettati dalla prassi e dalla scienza della medicina legale¹⁵. Tuttavia, essa sente, comunque, il bisogno di rafforzare il convincimento sulla verità di questo elemento probante tramite un ragionamento di tipo abduttivo¹⁶. L'argomento può essere così ricostruito¹⁷:

I) P₁¹⁸: «Dal giorno e orario indicati nessuno (neppure l'imputato, a suo dire [...]) li ha più visti vivi»¹⁹.

P₂: «non vi è alcun indizio di esistenza in vita delle vittime, che non risposero [...] ad una chiamata [...] delle 21,30 [...] del 20.03.2002 [...] né risposero nella mattinata del 21.03.2002 [...] né a quelle del 22.03.2002»²⁰.

P₃: L'esperienza ci insegna che, dati gli elementi del contesto rilevante, il fatto che nessuno abbia più visto in vita i coniugi dalle 20,30 del 20 marzo 2002, può essere segno che essi sono morti nella fascia oraria stabilita dalle perizie medico-legali.

P₄: L'esperienza ci insegna che, dati gli elementi del contesto rilevante, l'assenza di indizi di esistenza in vita delle vittime e il non aver risposto al telefono dalla sera del 20 marzo 2002, possono essere segni che essi erano già morti.

C²¹: L'orario della morte indicato dai medici legali è corretto.

In questo ragionamento, "P₁" e "P₂" sono i fatti noti, gli elementi indiziari accertati nella ricostruzione processuale; "P₃" e "P₄" sono le massime d'esperienza²² (implicite) utilizzate dal giudice per collegare, *rispettivamente*, "P₁" e "P₂" alla conclusione "C" che afferma la correttezza rilievi tanatologici.

Tale conclusione, tuttavia, verrà contestata nel ricorso in Cassazione dei difensori di Gabriele che lamenteranno la mancata considerazione delle parole di un teste che aveva dichiarato di aver sentito un colloquio tra un uomo e una donna, provenire dall'appartamento, la mattina del 21 marzo²³. Di questo aspetto, i decisori non terranno conto e di ciò non forniranno giustificazione.

Il secondo elemento preso in considerazione dalla Corte riguarda l'accertamento svolto sull'"arma del delitto": le bottigliette di farmaco Minias ritrovate nell'appartamento delle vittime.

In questo caso, secondo la Corte (che riprende l'accertamento svolto in primo grado), la convergenza degli indizi è chiara:

¹⁵ *Ibid.*, 6: «Le mere dubbiose congetture difensive [...] non fondate sulla deduzione di alcun fatto concreto ed accertato, non valgono a inficiare la determinazione dell'epoca della morte proposta nelle conclusioni (ribadite nell'esame dibattimentale) della C.T. medico legale, adeguatamente e logicamente motivate in coerenza con esplicitati e pertinenti parametri di valutazione dettati dalla prassi e dalla scienza della medicina legale».

¹⁶ Sul tema dell'abduzione, si veda CANALE, TUZET 2020, ma anche, per una disamina più estesa e ampia, TUZET 2006. L'abduzione, o inferenza alla migliore spiegazione, è un ragionamento non deduttivo che, partendo da elementi noti (ad es. indizi), attraverso massime d'esperienza e leggi scientifiche di copertura, giunge a un fatto non noto che spiega i fatti conosciuti.

¹⁷ Corte d'Assise d'Appello di Roma, 3 febbraio 2005, 6.

¹⁸ Con "P₁" e "P₂" intendo riferirmi, in forma contratta, alla "premessa 1" e "premessa 2" del ragionamento costruito dalla Corte.

¹⁹ Corte d'Assise d'Appello, 3 febbraio 2005, 6.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Con "C" intendo riferirmi, in forma contratta, alla conclusione del ragionamento della Corte. Cfr. *Ibid.*, 6 «è dunque certo che i coniugi [...] decedettero tra le h. 20.30/21.00 e le 23.00/24.00 circa del 20.03.2002».

²² Sul tema, TUZET 2022.

²³ Ricorso in Cassazione dell'imputato, 17 maggio 2005, 16.

- II) P₁: l'imputato ha acquistato una bottiglietta di farmaco la sera del delitto²⁴;
 P₂: una delle farmacie frequentate abitualmente dall'imputato, nelle ore in cui l'imputato ha dichiarato di aver comprato il farmaco, vendeva due flaconcini di Minias. Presso la farmacia erano presenti confezioni con numero di lotto e scadenza identica a quella di una delle due bottigliette ritrovate, quasi esaurite, in casa Gabriele²⁵.

Da queste considerazioni, la Corte fa discendere, sempre per abduzione, due alternative ricostruzioni fattuali che essa reputa «evidenti»: “C₁”: o il flacone utilizzato per l'omicidio era un terzo esemplare ed è stato eliminato dopo il delitto, oppure, “C₂”: esso si identifica con uno dei due ritrovati in casa²⁶.

La Corte utilizza tali conclusioni come premessa di un nuovo ragionamento di cui una parte, però, rimane implicita. Ciò ne rende inferiore la forza argomentativa e difficile la ricostruzione:

- III) P₁: il flacone utilizzato per l'omicidio è stato eliminato dopo il delitto, oppure esso si identifica con uno dei due ritrovati in casa.
 C: il farmaco utilizzato per uccidere, al momento del delitto, doveva già essere presente in casa²⁷.

Secondo la Corte, «in entrambi i casi» (sia se il flacone utilizzato per l'omicidio è stato eliminato dopo il delitto, sia se esso si identifica con uno dei due ritrovati in casa) la conclusione raggiunta è “obbligata”²⁸ dato che entrambe le alternative convergerebbero su di essa²⁹. Inferire ciò, per la Corte, è cruciale in quanto funzionale a iniziare quel processo di esclusione di possibili responsabili e ricostruzioni alternative di cui si tratterà a breve.

Il terzo elemento indiziario esaminato è l'assenza di segni di effrazione, disordine nell'appartamento e di segni di colluttazione sui corpi. Le considerazioni su questi indizi hanno una forza probatoria rilevante nel sostenere le inferenze appena svolte dato che, a differenza delle precedenti, hanno una precisione e una gravità superiori essendo caratteristiche ontologicamente rilevabili.

Sempre abduttivamente, la Corte conclude che: IV) tali indizi *impongono* di ritenere che il colpevole doveva trovarsi, già, sul luogo del delitto e doveva essere un soggetto in grado di non suscitare sospetto o allarme nelle vittime³⁰. Conclusione che viene nuovamente ribadita da un nuovo ragionamento alla migliore spiegazione: V) le caratteristiche “insidiose” e “fraudolente”³¹ della somministrazione del farmaco dimostrerebbero l'azione di un soggetto che non ha dovuto affrontare particolari ostacoli pratici per operare (conoscenza dei luoghi, delle vittime, della collocazione del farmaco), secondo la massima (implicita) di senso comune: “chi riesce a costruire un'azione di questo tipo deve essere facilitato da elementi contestuali”³². Questo ragionamento, però, a differenza di quello precedente scaturito dalla mancanza di segni di effrazione e colluttazione, è epistemicamente più incerto e meno corroborato.

²⁴ Corte d'Assise d'Appello di Roma, 3 febbraio 2005, 7: «Lo stesso imputato, tornando a casa la sera del 20.03.2002, ne aveva acquistato in farmacia – come è ammesso e pacifico – una confezione intatta».

²⁵ *Ibid.*, 7: «Le indagini hanno appurato che la sera in questione, presso la farmacia Antinori, una di quelle cui l'imputato solitamente si rivolgeva, vennero vendute due confezioni di Minias in orari compatibili (h. 18.34 e h. 19.13) con le dichiarazioni del predetto e presso tale farmacia risultarono presenti confezioni i Minias dello stesso lotto (13361/a, scadenza settembre 2004) di una di quelle rinvenute presso l'abitazione dell'imputato».

²⁶ In questo caso, per la loro ovvietà, non mi dilungo nel formulare le massime d'esperienza implicite. *Ibid.*: «Tali risultanze rendono evidente che il flacone del 20.03 fu eliminato dopo il delitto, ovvero si identifica in quello, dei due rinvenuti semivuoti, appartenente al citato lotto 13361/a».

²⁷ *Ibid.*: «per aggredire le due vittime fu usato farmaco già presente nella loro abitazione».

²⁸ *Ibid.* (corsivo mio).

²⁹ La Corte avrebbe, chiaramente, potuto fare uno sforzo argomentativo maggiore per giustificare la convergenza di queste ipotesi alternative.

³⁰ Corte d'Assise d'Appello di Roma, 3 febbraio 2005, 7 s.

³¹ *Ibid.*, 8.

³² Cfr. *Ibid.*

Pare interessante notare che, in questa parte della motivazione, le inferenze offerte mirano anche a ridurre l'incertezza rispetto all'identificazione dell'agente. Infatti, dapprima la Corte rileva che il farmaco doveva essere già presente in casa – e, dunque, non esservi stato portato al momento del delitto (III), poi sostiene che anche l'agente doveva già trovarsi lì (IV) e, infine, afferma che non solo si trattava di qualcuno che non era arrivato dall'esterno ma che, oltre a ciò, egli doveva avere una conoscenza approfondita dei luoghi, delle vittime e delle loro abitudini (V).

L'ultimo elemento considerato dalla Corte per confermare il convergere della responsabilità nei confronti del figlio delle vittime è quello relativo alla scelta di inserire i corpi in sacchi di plastica.

«Il fatto che i cadaveri furono racchiusi nei già menzionati involucri impone di ritenere che l'originario programma dell'agente prevedesse l'asporto (forse poi dimostratosi praticamente irrealizzabile, oppure abbandonato per ripensamento) dei due cadaveri dal luogo dei delitti, evidentemente ritenuto per lui compromettente»³³.

Così come presentato, anche tale ragionamento sembra avere forma abduttiva. In questo caso la scelta inferenziale, però, non è felicissima perché il giudice oltre a non esprimere chiaramente massime o leggi di copertura che sostengano in maniera adeguata tale inferenza, produce una serie di congetture plausibili ma non giustificate³⁴. In questo caso, data la forza degli indizi che costituiscono tale inferenza (il ritrovamento delle vittime nei sacchi) e la sua funzione argomentativa in questo punto della motivazione (trasmettere la certezza che solo Aral poteva essere il colpevole), la Corte avrebbe potuto avere risultati argomentativi migliori costruendo, con gli stessi elementi, una deduzione³⁵ di questo tipo:

VI) PM_I: Se dei cadaveri sono considerati per sé compromettenti, li si mette in sacchi di plastica al fine di rimuoverli dal luogo del delitto.

Pm: I cadaveri erano compromettenti solo per Aral Gabriele³⁶.

Dunque

C: l'inserimento dei cadaveri nei sacchi è stata espletata da Aral Gabriele, l'unico per il quale essi erano compromettenti, al fine di rimuoverli dal luogo del delitto³⁷.

3.1.2. Elementi che escludono l'attribuibilità dell'azione a terzi e ricostruzioni alternative dei fatti

Dopo aver mostrato la confluenza degli indizi verso l'imputato³⁸, la Corte si occupa di argomentare l'esclusione dell'attribuibilità a terzi dell'azione delittuosa³⁹. Ciò, evidentemente, al fine di

³³ *Ibid.*, 8.

³⁴ *Ibid.*: «forse poi dimostratosi praticamente irrealizzabile, oppure abbandonato per ripensamento»; «evidentemente ritenuto per lui compromettente».

³⁵ La deduzione è l'unica inferenza logicamente valida nella quale, assunte le premesse, si giunge, necessariamente, a certe conclusioni. Dunque, la deduzione ha la qualità di garantire che, se le premesse sono vere, lo saranno anche le conclusioni. La sua forma logica, in questo caso, è il *modus ponens*: "PM: tutti gli A sono B; pm: X è A = C: X è B". Cfr. CANALE, TUZET 2020, 26 ss. e COPI 1979, 3-4 e 157-158; COPI, COHEN, MCMAHON 2014, 24-27, 168 ss.

³⁶ *Ibid.*, 9.

³⁷ In questo caso, dato il fine dimostrativo (e non esplicativo) della Corte in questo punto della sentenza, l'utilizzo di una deduzione avrebbe conferito certezza e rigore alle conclusioni del ragionamento. Tale scelta sarebbe anche stata più coerente con la forza probatoria conferita in motivazione agli elementi posti nella premessa maggiore e minore. La Corte li offre, infatti, in forma dubitativa ma ne ha, di fatto, a lungo argomentato la certezza: cfr. *Ibid.*, 8.

³⁸ *Ibid.*: «Si tratta di elementi [...] univocamente indizianti nei confronti dell'imputato».

ridurre ulteriormente l'incertezza sull'autore del fatto. Così, in motivazione è rinvenibile una complessa inferenza abduttiva (VII) la cui prima premessa è costituita dall'abituale detenzione del farmaco da parte dell'imputato e dalla falsità del suo alibi⁴⁰, i fatti noti (FN) dai quali la stessa inferenza muove.

La falsità dell'alibi viene sostenuta attraverso cinque inferenze indizianti (I)⁴¹:

I1: nulla prova che Aral abbia assunto il farmaco per conciliare il sonno quella notte (al contrario da quanto da lui sostenuto).

I2: Pc e cellulare della vittima sono rimasti accesi tutta la notte e ciò è strano, in una situazione di stanchezza particolare. L'imputato avrebbe dovuto spegnerli.

I3: Il teste 1) ha riferito che il giorno 21, sul luogo di lavoro, l'imputato si sarebbe appoggiato ad un banco, in un atteggiamento che suggerisce stanchezza e desiderio di dormire.

I4: Il teste 2) ha affermato che il giorno 21, l'imputato avrebbe riferito di non aver dormito bene la notte precedente e di sentirsi stanco.

I5: Intorno alle 21,30 e alle 22,35, l'imputato non aveva risposto a due telefonate, alle 22,41 egli effettua una chiamata.

A questo punto, la Corte propone una serie di ragionamenti costruiti sulla base di 5 ipotesi alternative sui fatti (offerte dalla difesa) e sulla massima dell'*id quod plerumque accidit*. Essi sono volti a dimostrare la scarsa credibilità o l'impossibilità⁴² delle seguenti ipotesi:

1) che l'autore dell'omicidio sia un non convivente delle vittime ma che, comunque, sia così ben conosciuto da non suscitare timore e da conoscere le abitudini familiari, l'utilizzo e il luogo di custodia del medicinale⁴³.

2) che tale soggetto non si sia premurato di accertarsi dell'assenza dell'imputato in casa prima di compiere il delitto o che, al momento del delitto, ignorasse la presenza in casa dello stesso⁴⁴.

3) che all'imputato siano sfuggiti i suoni generati dall'entrata in casa dell'uomo, dai rumori che egli avrebbe ragionevolmente prodotto durante l'azione criminosa e dai suoi colloqui con le vittime⁴⁵.

4) che l'imputato potesse essere rimasto inconsapevole della morte dei genitori dalla cena del 20 fino alle 14,30 del 22 marzo, nonostante condividesse con loro i pasti⁴⁶.

5) che nemmeno dopo la chiamata di una collega del padre che lo cercava, la mattina del 21, l'imputato non si sia messo alla ricerca del padre⁴⁷.

Tali ragionamenti costituiscono la base induttiva (IND)⁴⁸ della macro-inferenza (VII). Questa base è così riassuntivamente formalizzabile:

³⁹ *Ibid.*, 9: Elementi «tutti idonei ad escludere l'attribuibilità del fatto a soggetti estranei al nucleo familiare».

⁴⁰ *Ibid.* L'imputato aveva dichiarato di essersi ritirato, subito dopo cena, in una mansarda non immediatamente attigua al luogo dell'omicidio e di aver dormito tutta la notte dopo aver assunto il Minias per conciliare il sonno a causa di una forte emicrania.

⁴¹ *Ibid.* L'ordine è in termini di forza probatoria crescente. Si passa, infatti, da elementi speculativi a fatti effettivamente accertati.

⁴² *Ibid.* I decisori non utilizzano la forma disgiuntiva: «Del resto, è incredibile e impossibile» e ciò sembra interpretabile come un rafforzativo: «le ipotesi sono poco credibili, ma, ove anche fossero credibili, sono comunque impossibili».

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, 10.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, 10 s.

IND:

P: ognuna delle ipotesi 1), 2), 3), 4), 5), prospettate dalla difesa (scontrandosi in maniera rilevante con quanto di frequente accade), non è credibile o possibile.

C: Tutti i casi che si scontrano in maniera rilevante con quanto di frequente accade, non devono essere ritenuti credibili o possibili⁴⁹.

A questo punto, la macro-abduzione della Corte (VII) si chiude.

Sulla base dei FN (detenzione del farmaco e falsità dell'alibi) e di IND, si abduce che le piste alternative prospettate dalla difesa sono "assolutamente infondate"⁵⁰ e, dunque, devono essere rifiutate (C)⁵¹.

3.2. La valutazione della forza probante degli indizi⁵²

A questo punto la Corte, avendo già affermato che gli elementi che compongono il quadro probatorio sono «nel complesso gravemente, precisamente e univocamente indizianti»⁵³ offre alcune considerazioni di carattere "qualificatorio" per giustificare la loro capacità di ingenerare un convincimento oltre ogni ragionevole dubbio.

Così, i decisori costruiscono una sorta di "bilanciamento" tra il valore probatorio conferibile alle piste alternative formulate dalla difesa e il movente dell'imputato⁵⁴.

Alle prime, assumendo le conclusioni dei ragionamenti precedenti, viene affidato un valore probatorio scarso. Esse sarebbero inquadrabili, al massimo, come congetture dato che, tra le altre cose, non sono supportate da nessuno degli elementi acquisiti in processo⁵⁵. Viene, invece, conferito un notevole peso probatorio al movente di Aral Gabriele. Nello specifico, alla relazione che sussiste tra il momento di commissione del delitto e la volontà dell'imputato di continuare a nascondere ai genitori il non completamento dei suoi studi universitari.

Nel descrivere gli aspetti psicologici che costituiscono il movente, le parole della Corte assumono un tono drammatico e grave⁵⁶. Si espone una situazione di grande pressione interiore dovuta alla paura dell'imminente crollo del «castello di menzogne»⁵⁷ costruito dall'imputato. L'atto omicida sarebbe stato, dunque, l'unico modo per evitare l'umiliazione dovuta al fallimento uni-

⁴⁸ L'induzione è un ragionamento invalido che, partendo da una serie di esperienze particolari, ne inferisce una conclusione generale: cfr. CANALE, TUZET 2020, 10 ss ma anche COPI 1979, 3; COPI, COHEN, MCMAHON 2014, 25-27.

⁴⁹ Di questa inferenza è esplicita solo la conclusione (C) e la selezione delle ipotesi (1-5): cfr. Corte d'Assise d'Appello di Roma, 3 febbraio 2005, 9-II.

⁵⁰ *Ibid.*, II.

⁵¹ A onor del vero, però, si dovrebbe ricordare che i due giudizi di merito non hanno valutato alcune tracce biologiche (saliva, capelli) e una testimonianza che, come si è già detto, attestava di voci di un uomo e una di donna sentite (la mattina del 21 marzo) provenire dall'appartamento delle vittime. La presente analisi non esamina la valutazione dell'imputabilità offerta dalla Corte in quanto i decisori si limitano semplicemente a citare le parole delle risultanze peritali affermando la presenza di un disturbo di personalità che non inficia le capacità di intendere e volere.

⁵² La trattazione che segue analizza la motivazione indiziale della Corte accorpando la valutazione dei due motivi d'appello secondo un criterio tematico e non espositivo.

⁵³ Corte d'Assise d'Appello di Roma, 3 febbraio 2005, 8.

⁵⁴ *Ibid.*, 12: «A fronte delle congetture difensive circa "piste" e moventi estranei all'imputato, congetture tutte avulse dal contesto dei fatti certi acquisiti al processo, sta il rapporto temporale tra il duplice omicidio e l'imminenza dell'ormai inevitabile crollo di un castello di menzogne costruito dall'imputato circa l'andamento del corso di laurea in giurisprudenza».

⁵⁵ *Ibid.*: «Congetture tutte avulse dal contesto dei fatti certi acquisiti al processo», elemento a cui si è arrivati tramite VII.

⁵⁶ *Ibid.*, 12 s. «La simulazione portata avanti da Aral era disperata perché non sostenibile per sempre»; «è ovvio [...] il timore per la scoperta della menzogna e la rottura della fiducia familiare» ed «è evidente l'assoluto e gravissimo interesse dell'imputato a evitare ad ogni costo lo svelamento della condotta che certo avrebbe comportato gravissima umiliazione».

⁵⁷ *Ibid.*, 12.

versitario e alla rivelazione della protratta menzogna⁵⁸. Tale conclusione è stata giustificata, prevalentemente, in base alle risultanze della perizia psichiatrica sui rapporti familiari⁵⁹ e al fatto che, solo con grande difficoltà, durante una telefonata intercettata, l'imputato aveva ammesso, ad alcuni parenti, di non aver completato gli studi⁶⁰.

In realtà, per l'interprete non è facile giudicare se l'estrema gravità del timore che è stato riconosciuto nell'imputato, sia davvero da considerarsi "evidente"⁶¹. Ciò perché dai sintetici stralci di perizia (elemento, di fatto, determinante) che gli stessi decisori riportano in motivazione, non è ovvio ricavarlo. Allo stesso tempo, appare chiaro che lo sforzo giustificatorio su questo punto poteva essere migliore e che l'estrema rilevanza esplicativa affidata al movente è funzionale a sopperire ad alcune debolezze degli elementi indiziari.

4. La motivazione censoria di quella probatoria

Nell'*incipit* del primo motivo di ricorso, la difesa compone un argomento critico rispetto al metodo logico-razionale seguito dalla Corte d'Assise d'Appello. Essa avrebbe deciso seguendo un "sillogismo" fallace perché costituito da una premessa falsa circa il fatto che solo l'imputato avrebbe potuto avvelenare i coniugi Gabriele.

Si afferma, inoltre, che la Corte avrebbe scambiato il mero supporto argomentativo fornito dalla posizione (particolarmente) "favorevole" dell'imputato a compiere l'omicidio, con una vera e propria prova della sua colpevolezza. Si sottolinea, infine, che l'essere nella posizione migliore (o avere ragioni di commettere un delitto) non può essere considerato equivalente ad averlo commesso o a escludere altri possibili colpevoli.

Con questo argomento, i difensori dell'imputato stanno, di fatto, criticando la massima d'esperienza utilizzata dalla Corte d'Appello ("*id quod plerumque accidit*") per negare le ricostruzioni alternative dei fatti. Tuttavia, come vedremo a breve, tale canone sarà valorizzato anche nella motivazione della Corte di Cassazione.

Nel secondo motivo d'appello, invece, oltre a criticare la ricostruzione del movente, si richiede una nuova perizia psichiatrica dato l'instaurarsi di un nuovo orientamento di legittimità maggiormente garantista.

Entrambi i motivi sono stati ritenuti infondati. In particolare, la Suprema Corte afferma che la critica sulla metodologia inferenziale non è «decisiv[a] né in sé, né in rapporto al procedimento in esame»⁶².

Secondo i decisori di legittimità, il metodo logico impiegato in appello (e, nello specifico, una tecnica argomentativa che il ricorrente definisce "per esclusione"), non presenta problemi di logicità, dato che «la legittimità del metodo di valutazione degli indizi [...] si fonda sulla correttezza logico-giuridica del risultato raggiunto, non sulle modalità *teoriche* dello scrutinio»⁶³.

In sostanza, secondo gli Ermellini, se il risultato non presenta illogicità manifeste ed errori di diritto, esso non presta il fianco a censura. Così, la correttezza (e dunque la legittimità) della valutazione indiziaria si fonderebbe sull'accettabilità (coerenza interna e esterna, congruenza con i principi di settore) del risultato raggiunto e non sulle modalità teoriche di valutazione impiegate.

⁵⁸ *Ibid.*: «La morte dei genitori risparmiò all'imputato le ovvie conseguenze dell'imminente scoperta non solo del suo fallimento negli studi ma anche del lunghissimo inganno».

⁵⁹ *Ibid.*, 13.

⁶⁰ *Ibid.*: «Castello di menzogne che il predetto nascose agli inquirenti fino a che non emerse, suo malgrado, grazie all'intercettazione di comunicazioni in merito rivolte alla sorella [...] ed al di lei coniuge».

⁶¹ *Ibid.*: «È evidente quanto grande dovesse essere il timore della reazione dei genitori (del padre in particolare)».

⁶² Cass. Pen., Sez. I, 3 novembre 2005, n. 39998, 4.

⁶³ *Ibid.* (corsivo mio).

Su questo punto si possono esprimere alcune considerazioni. La tesi della Corte secondo cui la bontà di un ragionamento probatorio può essere giudicata, *ex post*, sulla base dell'accettabilità giuridica del risultato, presenta un problema non indifferente da un punto di vista metodologico.

È, infatti, ben possibile che un ragionamento che contiene al suo interno fallacie logiche o premesse false possa condurci, in qualche maniera, a conclusioni coerenti o congruenti col sistema giuridico. Tuttavia, ciò non significa né che quelle conclusioni saranno vere o molto forti, né che il ragionamento sarà corretto da un punto di vista formale.

Dunque, l'argomento della Corte suppone un'inversione logica perché è proprio dalla qualità logico-epistemica del ragionamento (corretto utilizzo delle regole di inferenza, verità delle premesse, ecc.) che si può giudicare la bontà "tutto considerato" del risultato raggiunto. Ciò perché il risultato inferenziale è funzione del processo, non il contrario.

A questo punto, la Corte compie una mossa argomentativa strategica spostando l'argomentazione dallo "scomodo" terreno della logicità dei ragionamenti a quello, più familiare, dell'argomentazione per principi, funzionale a quanto verrà sostenuto successivamente.

Secondo gli Ermellini, «il vero problema della valutazione indiziaria [...] è [...] nell'osservanza del principio dell'oltre il ragionevole dubbio» e nella preservazione «della libertà di convincimento del giudice, apprestat[a] dall'ordinamento per evitare che l'esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali e soggettivi al confine dell'arbitrarietà»⁶⁴.

Così facendo, i decisori evidenziano che:

- 1) se il controllo sulla logicità e congruità della motivazione deve essere fatto alla luce (e nei limiti) dell'oltre ogni ragionevole dubbio, esso non può consistere in un controllo di logicità avulso dai valori afferenti a tale principio;
- 2) se viene così concepito, il controllo di logicità è, allora, delimitato nella sua ampiezza, mentre il controllo di legittimità è indirizzato da un punto di vista valoriale;
- 3) considerando i suoi effetti – limitare l'arbitrio giudiziale, perché collegato al libero convincimento – è, dunque, possibile attribuire alla "lente" del ragionevole dubbio una qualità superiore nella formazione e nel controllo dei ragionamenti giudiziali sulle prove.

Ma come intendere il ragionevole dubbio? La Corte, sempre in modo funzionale ai suoi scopi argomentativi, sostiene che esso è rispettato quando la condanna si fonda su un accertamento sostenuto da un «grado di conferma così elevato, da confinare colla certezza»⁶⁵, una «certezza razionale»⁶⁶.

Con riferimento al caso concreto, secondo la Corte «sarebbe irragionevole dubitare della gravità e concordanza degli indizi»⁶⁷ a carico dell'imputato. Quanto, invece, alla precisione, cioè alla capacità degli indizi di condurre l'interprete ad una ricostruzione *univoca* dei fatti (elemento che, come si è visto, è stato esplicitamente contestato dalla difesa), i decisori ribadiscono che essa deve essere giudicata (e necessariamente temperata) sulla base delle «comuni regole di esperienza e dell'*id quod plerumque accidit*»⁶⁸. Sostenendo ciò, la Corte, non solo afferma che la decisione dei giudici di seconde cure non è censurabile, ma evidenzia anche che se la logicità del ragionamento probatorio deve essere valutata attraverso il prisma del ragionevole dubbio, ciò impone che le possibili ricostruzioni alternative dei fatti debbano esserlo attraverso il senso comune⁶⁹.

Quindi, il ricorrente avrebbe errato non solo prospettando in maniera troppo vaga possibili "piste" alternative ma anche non sottoponendo le stesse a un vaglio di ragionevolezza circa le

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, 5.

⁶⁸ *Ibid.*, 5.

⁶⁹ *Ibid.*

loro reali possibilità di verifica⁷⁰.

La Corte si sta implicitamente rifacendo a una risalente giurisprudenza che distingue massime d'esperienza e mere congetture. Le prime sarebbero strumenti suscettibili di una verifica empirica, mentre le seconde no, rimanendo, quindi, indimostrabili. Secondo lo stesso orientamento, poiché il giudizio che viene formulato a conclusione del processo penale non può mai essere di probabilità ma di certezza, esso non può contenere mere congetture ma solo massime d'esperienza dimostrabili⁷¹.

Ciò detto, nel caso che ci occupa, è difficile dire se tutte le massime impiegate nelle inferenze dei giudici di seconda istanza sarebbero, davvero, suscettibili di essere "dimostrate". D'altra parte, sarebbe anche interessante riflettere su che tipo di dimostrazioni possa ammettere una massima d'esperienza e come se ne possa valutare la bontà⁷².

A questo punto della decisione, la Suprema Corte si avvicina all'area dei fatti ed elenca quattro ricostruzioni alternative per mostrarne la poca plausibilità:

- 1) sarebbe *teoricamente* possibile che un terzo abbia ucciso la coppia ma non c'è alcun riscontro di ciò tra gli atti processuali;
- 2) sarebbe *teoricamente* possibile che la mancanza di violenza sui corpi si debba alla minaccia di un terzo, ma quest'ultimo non avrebbe avuto il tempo, il modo e l'agio che l'azione richiedeva;
- 3) sarebbe *teoricamente* possibile che l'imputato, nel giorno del delitto e in quelli successivi, sia stato così impegnato da non preoccuparsi dei genitori, ma ciò non si spiega in un regime di convivenza con condivisione dei pasti;
- 4) non c'è, ad oggi, una spiegazione del perché un terzo avrebbe voluto uccidere i coniugi Gabriele. Ma se anche ciò fosse vero, assumendo che lo scopo di porre i cadaveri in sacchi sia funzionale alla loro rimozione, a ciò avrebbe avuto interesse solo l'imputato⁷³.

Sulla base di queste, che sono inferenze alla migliore spiegazione, e della mancanza di riscontri negli atti processuali⁷⁴, la Corte afferma che le ricostruzioni alternative sono da considerarsi come ipotesi fantasiose e assurde. Dunque, secondo i medesimi decisori, il rinnovamento parziale del dibattimento non porterebbe alcun chiarimento su tali questioni.

Alla stessa conclusione essi giungono rispetto alla richiesta di espletamento di una nuova perizia psichiatrica. La richiesta, infatti, era stata giustificata dal ricorrente in base a un mutato orientamento della stessa Cassazione che riconosceva ai disturbi di personalità (e non solo alle patologie psichiatriche *tout court*) di essere valorizzati in sede di valutazione di imputabilità⁷⁵.

⁷⁰ In questo senso è comprensibile quanto affermato in CONTI 2021, 4: «il ragionevole dubbio è alfa e omega di ogni ragionamento in tema di prova».

⁷¹ Cass. pen., Sez. I, 22 ottobre 1990, n. 329; Cass. Pen., Sez. I, 2 marzo 1992, n. 3424; Cass. Pen., Sez. I, 11 febbraio 2014, n. 18118; Cass. pen., Sez. V, 14 ottobre 2020, n. 28559. Cfr. MURONE 2021, 6, GUALTIERI 2021, 1998. Dunque, si richiede che le alternative prospettate dalla difesa siano caratterizzate da ragionevolezza ma abbiano anche sostegno in elementi probatori presenti negli atti processuali. Quanto al grado di probabilità logica delle spiegazioni alternative, però, la dottrina non ritiene necessario che essa sia oltre il ragionevole dubbio poiché il *favor rei* rende sufficiente che l'ipotesi appaia "non irragionevolmente ipotizzabile": TONINI, CONTI 2014, 82 s., ma cfr. D'ALESSANDRO 2005, 764, e FERRUA 2014.

⁷² Ovviamente, tale ultima considerazione, non vale per le leggi scientifiche di copertura.

⁷³ Cass. Pen., Sez. I, 3 novembre 2005, n. 39998, 5.

⁷⁴ Sul punto la giurisprudenza di legittimità è concorde: Cass. pen., Sez. I, 3 marzo 2010, n. 17921; Cass. pen., Sez. II, 21 gennaio 2015, n. 2548; Cass. pen., Sez. I, 12 aprile 2016, n. 20461; Cass. pen., Sez. I, 18 novembre 2020, n. 8863, anche se la doglianza del ricorrente circa l'eccessivo onere probatorio che ciò impone sulla difesa non mi sembra un argomento del tutto fallace, soprattutto in ossequio al *favor rei*.

⁷⁵ Cass. Pen., Sez. I, 3 novembre 2005, n. 39998, 5 s.; cfr. Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2005, n. 9163.

Gli Ermellini, tuttavia, chiariscono che non qualsiasi disturbo di personalità può essere ritenuto degno di considerazione quanto alla valutazione dell'imputabilità. Perché quest'ultima sia messa in questione devono, infatti, sussistere due condizioni: 1) che il disturbo di personalità sia caratterizzato da «consistenza, intensità e gravità» tali da incidere in maniera rilevante sulle capacità cognitive e volitive; 2) che esista un nesso eziologico, cioè che il fatto di reato sia causalmente determinato dal disturbo di personalità.

Entrambe le condizioni appaiono esigenti ed è legittimo chiedersi se, col formarsi di una giurisprudenza più garantista, non sarebbe stato opportuno esperire una nuova verifica psichiatrica.

Infine, la Corte aggiunge che l'inutilità del rinnovo sarebbe dovuto anche al fatto che, considerati i forti margini di discrezionalità che caratterizzano gli accertamenti psichiatrici, essi non possono essere considerati “prova decisiva”. Quest'ultima affermazione risulta almeno interessante considerato che, di fatto, proprio sulla perizia psichiatrica si regge prevalentemente la ricostruzione del movente svolta in appello. Movente che, come si è visto, ha avuto un ruolo cruciale nell'*iter* motivazionale e decisorio.

4.1. Il panorama dottrinale e giurisprudenziale di riferimento

Le due pronunce analizzate possono essere meglio comprese all'interno nel dibattito tra due orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulla valutazione indiziaria. Il primo (che è anche il più risalente,) è quello riassumibile nella c.d. tesi della “convergenza del molteplice”. Il secondo nella tesi della c.d. “dialettica del dubbio”.

La prima tesi valorizza l'analisi globale e unitaria degli indizi e mette in secondo piano quella individualizzata, attribuendo rilevanza alla valutazione complessiva degli indizi.

Tale postura fornisce all'interprete sia il vantaggio di colmare le eventuali debolezze dei singoli indizi in termini di precisione⁷⁶ e gravità⁷⁷, sia di indirizzare il risultato della valutazione probatoria verso l'ipotesi che appare, “tutto considerato”, la più probabile⁷⁸.

In sostanza, nel caso ci siano indizi equivoci o poco gravi (cioè non resistenti a tentativi di smentita da parte di ricostruzioni alternative), questo approccio consente di far prevalere, tra le inferenze e le ipotesi possibili quelle che, concordi con le preferenze dell'interprete, possono essere sostenute dalla “forza” degli indizi più precisi e gravi⁷⁹. Come si è visto anche nelle due motivazioni analizzate (entrambe, infatti, afferiscono a tale indirizzo), in sede giurisprudenziale, il metodo della convergenza del molteplice si esprime, generalmente, tramite un “ipertrofizzazione” del movente, al quale viene riconosciuto uno speciale peso probatorio⁸⁰. Ai motivi dell'agire viene, dunque, affidato il ruolo logico di “ponte inferenziale” per collegare tutti gli elementi indiziari (anche quelli di scarso pregio epistemico) verso la conclusione prescelta.

Tutto ciò è espresso in maniera chiara dalla giurisprudenza di legittimità che afferma:

«alla presenza di valide ragioni che spingono l'imputato alla commissione del delitto di cui lo si incol-

⁷⁶ Con “precisione” si intende generalmente, la non equivocità dell'indizio, cioè l'interpretabilità del dato indiziante in modo quanto più possibile univoco. Cfr. GUALTIERI 2021, 1995.

⁷⁷ Con “gravità” si intende l'elevata capacità dimostrativa e persuasiva dell'indizio: GUALTIERI 2021, 1995.

⁷⁸ Cass. pen., Sez. I, 5 marzo 1991, n. 3150, 13: «La precisione e la concordanza dei vari elementi indiziari è certo frutto di sintesi, e solo una valutazione unitaria di tutti gli elementi oggetto di considerazione può consentire di riempire di contenuti le lacune che ciascuno elemento fatalmente porta con sé, e che rappresentano sul piano deduttivo il limite della capacità del singolo fatto noto considerato dal giudice di dimostrare l'esistenza del fatto ignoto».

⁷⁹ RUSSO, ABET 2001, 38; ma cfr. anche GUALTIERI 2021, 1997. Nel panorama dottrinale, due autori che hanno seguito questo approccio sono CAPRIOLI 2009, spec. 12 ss., e GIRONI 2008, spec. 141: «non potrà negarsi che la sinergia dei diversi elementi indiziari, ciascuno dei quali privo di precisione, accrediti complessivamente la soluzione [...] più ragionevole e plausibile in quanto inferibile da tutti gli indizi considerati».

⁸⁰ VENEZIANI 2000, 3.

paviene attribuita la capacità di cementare un quadro indiziario chesi presenti, al termine della discussione critica di esso da parte del giudice di merito, contrassegnato da incapacità di fornire convincente (e non soltanto persuasiva) dimostrazione del fatto ignoto»⁸¹.

Questo incedere argomentativo, tuttavia, presenta notevoli criticità a livello giuridico ed epistemologico. In primo luogo, perché il movente, rappresentando una realtà psicologica, non risulta sempre di facile accertamento e può consentire ricostruzioni caratterizzate da ampi margini di discrezionalità. Inoltre, data l'asimmetria che sussiste tra le parti, tale tecnica può rivelarsi, di fatto, un incentivo all'indebolimento del garantismo decisionale.

In secondo luogo, è possibile affermare che tale orientamento sia fuorviante perché allontana, di fatto, i decisori dall'applicare lo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio indirizzandoli verso l'introduzione surrettizia di quello civilistico del "più probabile che non"⁸². Esso, però, (così come la stessa probabilità statistica), è incompatibile col rigore richiesto dai valori in gioco in sede penale e ciò avrebbe dovuto essere ancor più chiaro dopo la sentenza Franzese⁸³.

La tesi della "dialettica del dubbio"⁸⁴, invece, si basa sull'assunto che ogni indizio deve essere, di per sé, dotato dei caratteri di precisione e gravità perché, solo così, le inferenze e l'ipotesi accusatoria che ne scaturiranno soddisferanno la soglia di corroborazione richiesta dall'art. 533 c. 1⁸⁵.

Questa postura è stata di recente difesa da due pronunce della Suprema Corte, la n. 28559 del 2020⁸⁶ e la n. 25016 del 2022⁸⁷ che sembrano, entrambe, costituire un ulteriore passo avanti nell'abbandono della tesi della convergenza del molteplice.

Nella prima, la Corte si preoccupa di evidenziare che ogniquale volta un indizio sia privo della qualità della precisione o della gravità, esso debba considerarsi un mero sospetto, cioè una congettura o un'intuizione soggettiva, *status* che non può essere modificato dalla presenza di altri elementi indizianti. Dunque, il giudice dovrà, prima, effettuare un vaglio individualizzato di gravità e precisione su ogni elemento indiziario e, solo successivamente, passare all'esame unitario di quegli elementi che hanno superato il primo test⁸⁸.

Nella pronuncia del 2022, la Cassazione offre una preziosa chiarificazione in ordine alla certezza richiesta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il tema viene sinteticamente discusso anche nella motivazione censoria esaminata e ciò consente di mettere a confronto le "definizioni" che, di questa, entrambe le Corti offrono.

Per la Cassazione del caso Gabriele, la certezza corrisponde a un grado di conferma assoluto, una «certezza razionale»⁸⁹ (si noti, infatti, che la Corte sposa dichiaratamente l'*id quod plerumque accidit* solo come temperamento del requisito della precisione indiziaria, non della nozione di certezza). La pronuncia del 2022, invece, raffina tale approccio affermando che la certezza delle condanne dotate di alta probabilità logica e credibilità razionale – affermazioni di responsabilità che, dunque, soddisfano lo standard previsto dall'art. 533 c. 1 c.p.p. – non dovrebbe essere quella

⁸¹ Cass. pen., Sez. I, 5 marzo 1991, n. 3150, 23.

⁸² GUALTIERI 2021, 1997; TONINI, CONTI 2014, 84, ma vedi anche MACCHIA 2022, 11-14.

⁸³ Cass. pen., Sez. Un., 10 luglio 2002, n. 30328.

⁸⁴ GUALTIERI 2021, 1997; ma cfr. anche Cass. pen., Sez. II, 8 aprile 2022, n. 25016, dove appare come: "metodo dialettico di verifica".

⁸⁵ In TONINI, CONTI 2014, 84 viene proposta una analogia suggestiva, quella del mutuo contrasto dei cunei della volta. Se tutti gli indizi sono singolarmente dotati di precisione e gravità, ognuno sostiene l'altro e tutti insieme sostengono adeguatamente la "struttura" ricostruttiva dei fatti. Al contrario, se anche uno di questi è fallato l'intera costruzione rischia il crollo. Sul punto anche GUALTIERI 2021, 1998.

⁸⁶ Cass. pen., Sez. V, 14 settembre 2020, n. 28559.

⁸⁷ Cass. pen., Sez. II, 8 aprile 2022, n. 25016.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Cass. Pen., Sez. I, 3 novembre 2005, n. 39998, 4. Ma si vedano anche: Cass. pen., Sez. II, 21 aprile 2006, n. 19575, Cass. pen., Sez. II, 2 aprile 2008, n. 16357.

«in senso assoluto e naturalistico, ma quale portato della verifica processualmente conducibile alla stregua delle fonti di prova acquisite»⁹⁰.

5. Conclusioni

Al termine di questo testo, occorre consegnare al lettore alcune sintetiche considerazioni conclusive.

Nella prima parte del lavoro si è cercato di scomporre in senso critico la concatenazione di ragionamenti e argomenti proposti dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma, al fine di valutare la qualità dell'accertamento operato sui fatti e di rendere manifesti gli strumenti logici utilizzati. La struttura complessiva della motivazione d'appello è composta di due parti: 1) l'analisi degli elementi che indirizzano la responsabilità verso l'imputato (ed escludono terzi o ricostruzioni alternative); 2) la valutazione della forza probatoria degli elementi indizianti.

Inoltre, è possibile notare che la maggioranza delle inferenze impiegate da tale Corte è di tipo abducente e che le massime impiegate sono tutte riconducibili al criterio dell'*id quod plerumque accidit*.

Le inferenze offerte in questa sede scontano tutte i *deficit* della tesi della convergenza del molteplice, ma sono, generalmente, sufficientemente giustificate. Fa eccezione la ricostruzione del movente che, considerata la sua rilevanza argomentativa, avrebbe potuto essere maggiormente giustificata.

Quanto al ruolo della Cassazione, nel controllo di legittimità circa l'applicazione dello standard del ragionevole dubbio, la sentenza 2020 n. 28559, ha evidenziato che esso si sostanzia: 1) nella «verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'*id quod plerumque accidit*, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità» e, 2), «nel controllare se la sentenza di merito sia affetta da evidente incompletezza e da vizi logici con riguardo al ragionamento seguito dal giudice per risalire dal fatto noto a quello da provare»⁹¹.

Nel caso che ci compete, la Cassazione svolge correttamente il primo compito (con i limiti poco chiari di ciò che significhi “verificare empiricamente” una massima d'esperienza), ma in maniera assai poco rigorosa il secondo.

La Corte, infatti, propone un metodo che giudica la bontà dei ragionamenti giudiziari non in base al processo logico che li fonda ma in base all'accettabilità del risultato. E se il “metodo dell'esclusione” è tipico del ragionamento abducente sui fatti ed è dunque epistemicamente vantaggioso, in sede processuale esso deve, comunque, sottostare ai limiti di un corretto soddisfacimento dello standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

D'altra parte, gli Ermellini mancano di constatare la “leggerezza” con cui la Corte di seconda istanza giustifica la ricostruzione del movente e, inoltre, forniscono ragioni assai povere per avallare il diniego di espletamento di una nuova perizia psichiatrica. A fronte di un nuovo e più garantista orientamento giurisprudenziale si può, dunque, sostenere che tale decisione abbia leso (almeno parzialmente) i diritti dell'imputato.

⁹⁰ Cass. pen., Sez. II, 8 aprile 2022, n. 25016.

⁹¹ Cass. Pen., Sez. V, 14 settembre 2020, n. 28559; cfr. GUALTIERI 2021, 1998.

Riferimenti bibliografici

- CARLIZZI G. 2021. *L'analisi argomentativa e l'analisi giuridica della motivazione del giudice comune. I. Analisi della motivazione qualificatoria e analisi della motivazione censoria di quella relativa alla forza probatoria della testimonianza*, in «Diritto e questioni pubbliche», XXI, 2021, 217 ss.
- CANALE D., TUZET G. 2020. *La giustificazione della decisione giudiziale*, Giappichelli.
- CAPRIOLI F. 2009. *Scientific Evidence e logiche del probabile nel processo per il "Delitto di Cogne"*, in «Cassazione penale», 5, 2009, 1867 ss.
- CONTI C. 2021. *La prova scientifica alle soglie dei vent'anni dalla sentenza Franzese: vette e vertigini in epoca di pandemia*, in «Sistema penale», 9 febbraio 2021.
- COPI I.M. 1979. *Symblic logic*, Macmillan Publishing.
- COPI I.M., COHEN C., MCMAHON K. 2014. *Introduction to Logic*, Pearson.
- D'ALESSANDRO F. 2005. *L'oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione della prova indiziaria*, in «Cassazione penale», 3, 2005, 759 ss.
- FERRUA P. 2014. *Quattro fallacie in tema di prova*, in «Processo penale e giustizia», 1, 2014, 1 ss.
- GIRONI E. 2008. *La prova indiziaria*, in GAITO A. (ed.), *La prova penale*, III, Utet, 139 ss.
- GUALTIERI M. 2021. *Il ragionevole dubbio sta smantellando la convergenza del molteplice*, in «Giurisprudenza italiana», 8-9, 2021, 1991 ss.
- MACCHIA A. 2022. *Liberio convincimento del giudice, dalle prove legali al ragionevole dubbio. Le regole europee*, in «Cassazione penale», 6, 2022, 2043 ss.
- MURONE A. 2021. *In dubio pro reo: La prova d'accusa che lascia residuare un ragionevole dubbio è equiparata alla mancata prova*, in «Penale Diritto e Procedura», 1, 2021, 197 ss.
- RUSSO V., ABET A. 2001. *La prova indiziaria e il giusto processo. L'art. 192 c.p.p. e la legge 63/2001*, Jovene.
- TONINI P., CONTI C. 2014. *Il diritto delle prove penali*, Giuffrè.
- TUZET G. 2006. *La prima inferenza*, Giappichelli.
- TUZET G. 2022. *Filosofia della prova giuridica*, Giappichelli.
- VENEZIANI P. 2000. *Motivi e colpevolezza*, Giappichelli.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

39998/05

98

UDIENZA PUBBLICA

DEL 06/10/2005

SENTENZA

N. 994 / 05

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. SOSSI MARIO	PRESIDENTE	
1. Dott. MOCALI PIERO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. GRANERO FRANCAANTONIO	"	N. 020656/2005
3. Dott. PEPINO LIVIO	"	
4. Dott. URBAN GIANCARLO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) GABRIELE ARAL

N. IL 10/03/1975

avverso SENTENZA del 03/02/2005

CORTE ASSISE APPELLO di ROMA

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

MOCALI PIERO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI


Richiesta copia studio
dal Sig. ANSA
per diritti € 1,55
il 3/11/05
IL CANCELLIERE

Udito il Procuratore Generale in persona del *avv. Vito Manetti*:

che ha concluso per *il rispetto del ricorso*;

Udito, per la parte civile, l'Avv. 

Udito il difensore Avv. *Tullio Ficarelli*.



OSSERVA

Con sentenza del 10.5.2004, la corte d'assise di Roma dichiarava il Gabriele colpevole di omicidio in persona del padre Gaspare e della madre Maria Elena Figuccio; esclusa l'aggravante prevista dall'art. 576 n. 1) c.p. e concesse attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti residue, lo condannava alla pena di ventotto anni di reclusione, oltre alle pronunce accessorie.

Su gravame dell'imputato, la corte d'assise d'appello – colla sentenza oggi esaminata – confermava quella di primo grado, previamente rigettando la richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento, per la ritenuta irrilevanza del riesame testimoniale e della ulteriore perizia psichiatrica indicati dalla difesa.

I cadaveri delle vittime vennero rinvenuti, chiusi in sacchi per i rifiuti, all'interno della loro abitazione, su segnalazione del figlio convivente, verso le 15.00 del 22.3.2002; l'autopsia accertò che causa della morte era stata la somministrazione di un potente ansiolitico, in una con bevande alcoliche e, quanto alla Figuccio, anche coll'asfissia praticatale per compressione delle vie respiratorie. L'epoca della morte venne fatta risalire a due giorni prima, collocandosi fra le 20.30/21.00 e le 23.00/24.00, in rapporto all'ora della cena consumata, allo stato dei residui di cibo e alla mancata risposta ad alcune chiamate telefoniche nelle ore successive e il giorno dopo.

Entrambe le corti di merito hanno ritenuto che a carico del Gabriele si ponessero indizi di reità, gravi, precisi e concordanti: egli abitava coi genitori (in una mansarda collegata coll'appartamento dei medesimi); era stato presente in casa prima, durante e dopo il momento del fatto; conosceva l'esistenza e il luogo di custodia del medicinale, da lui stesso (e più raramente dalla madre) usato; aveva libero accesso agli alimenti coi quali detto farmaco era stato assorbito; l'abitazione delle vittime era stata trovata in perfetto ordine, nessun segno di effrazione era stato riscontrato, nulla mancava (a parte la controversa assenza di una agenda). Se nessun estraneo si era introdotto, l'unico soggetto che aveva potuto perpetrare il duplice delitto era l'imputato, che certamente nei due giorni in cui i cadaveri erano rimasti in casa – ed egli non poteva non averne avuto nozione o effettuato ricerche anteriori alla denuncia del fatto – aveva meditato (senza trovare una soluzione) sul modo migliore di sbarazzarsene.

La tesi difensiva di piste alternative si era rivelata impraticabile, sia per le considerazioni premesse, sia perché nessun soggetto fra quelli possibilisticamente indicati era raggiunto dal minimo sospetto. E del resto, il Gabriele aveva un movente, correttamente ravvisato nell'aver mentito ai genitori – coi quali, in specie il padre, aveva un controverso rapporto, stante l'autoritarismo di costui e la posizione di distacco dal figlio – sul corso dei suoi studi universitari, che aveva dichiarato essere giunti alla discussione della tesi di laurea, quando invece da anni li aveva abbandonati.

In punto di imputabilità, gli attendibili esami clinici eseguiti in primo grado avevano escluso sia una malattia della mente nosograficamente individuabile, sia un disturbo della personalità di rilievo tale da compromettere anche solo in parte la capacità d'intendere e di volere, risolvendosi il medesimo in una prevalenza dei tratti passivo-aggressivi e narcisistici, senza ulteriori configurabilità psicotiche. Era dunque evidente che la semplice anomalia del carattere era irrilevante ai fini dell'imputabilità.

Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il Gabriele, che denunciava:

col primo motivo di ricorso, vizio della motivazione. L'affermazione di responsabilità del ricorrente risentiva dell'adozione di un tipo di logica inaccettabile, in quanto i giudici di merito avevano argomentato per esclusione, ovvero eliminando altre ipotesi di colpevolezza, ma senza possedere la certezza assoluta che il fatto fosse stato commesso dal Gabriele. L'impossibilità di trovare altro colpevole, legata a fattori anche casuali, non giustificava l'individuazione del ricorrente come tale, giacché a suo carico non v'erano prove ma solo labili e controversi indizi, che erano stati posti a

M.

base di una mera ipotesi astratta, corroborata da un movente inattendibile, giacchè quello indicato nella sentenza in esame in nessun modo si rivelava proporzionato alla gravità ed efferatezza del fatto.

Del resto, talune circostanze indiziarie erano contraddette o diversamente interpretabili, come l'asserita ora di funzionamento della lavastoviglie, l'assenza di lesioni da difesa sul corpo delle vittime (possibilisticamente derivabile da minacce esercitate su loro previamente), i mancati contatti telefonici tra l'imputato e il padre, l'aver il ricorrente parlato dei problemi universitari con altri congiunti solo perché costretto e la conseguente indicazione di tale problema da parte del cognato come valido spunto d'indagine, la possibilità che i rumori di strada si udissero dalla casa delle vittime, la stanchezza manifestata dal Gabriele sul lavoro, l'essere egli uscito (la notte del 21) per fare acquisti, l'aver lasciato acceso il computer durante la notte, la censurata inconsapevolezza della presenza dei cadaveri in casa - tutti elementi di valutazione anche contraria a quella fatta propria dai giudici di merito.

I quali, peraltro, avevano ignorato spunti difensivi loro prospettati, come il rinvenimento di tracce di saliva estranee alla famiglia Gabriele, di peli e capelli esterni all'involucro, telefonate inspiegabili pervenute dalla presidenza del Consiglio dei ministri e da altra persona che non le aveva tutte ammesse; ed avevano valutato illogicamente altri dati di fatto, come l'acquisto del medicinale da parte del Gabriele (che notoriamente ne faceva uso), la confessione alla madre del reale andamento del corso di studi, la testimonianza circa la presenza di due persone nell'abitazione la mattina del 21, la incongruenza di avere pretesamente commesso il fatto con modalità e in luogo che direttamente vi collegavano la persona del ricorrente e in special modo la mancata rimozione dei cadaveri, col rischio della loro scoperta da parte della collaboratrice familiare (la cui assenza dal lavoro per il giorno dopo era ignota al Gabriele), la inspiegabile telefonata da questi fatta ai genitori ancora il giorno 22, l'incertezza della data del delitto, che non era stata soddisfacentemente accertata;

col secondo motivo, violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva. La sentenza impugnata non motivava correttamente il diniego di rinnovazione parziale del dibattimento in appello, per l'assunzione di prove ingiustamente ritenute superflue. In particolare, sarebbe stata necessaria la esecuzione di nuova perizia psichiatrica, alla luce anche dei recentissimi principii giurisprudenziali che valorizzavano, quanto all'accertamento della imputabilità, anche la presenza di disturbi della personalità, come quello di cui gravemente soffriva il ricorrente, secondo le concordi indagini peritali.

Si insisteva, quindi, per l'annullamento della decisione impugnata.

Nell'interesse del Gabriele è stata depositata tempestivamente una memoria difensiva, che ulteriormente illustra i motivi principali.

Il ricorso è infondato.

La critica portata dal ricorrente all'impianto metodologico della sentenza impugnata - e, specificamente, il censurato impiego di un incedere argomentativo per esclusione - non appare decisiva né in sé e per sé, né in rapporto al procedimento in esame. La legittimità del metodo di valutazione degli indizi, invero, si fonda sulla correttezza logico-giuridica del risultato raggiunto, non sulle modalità teoriche dello scrutinio; che, se sviluppato senza incorrere in illogicità manifeste o in errori di diritto, non presta il fianco a censura.

Il vero problema della valutazione indiziaria, al fine del raggiungimento di un convincimento finale di reità, è, come questa Corte altre volte ha indicato - trovando in ciò, poi, il limite del controllo affidato al giudice di legittimità sulla struttura e sulla congruenza logica della motivazione - anche nell'osservanza del principio dell'*oltre il ragionevole dubbio*, che non può dirsi certamente rispettato, quando la pronuncia di condanna si fonda su un accertamento giurisdizionale non sostenuto dalla *certezza razionale*, ossia da un grado di conferma così elevato, da confinare colla certezza. Detto principio costituisce, dunque, il limite della libertà di convincimento del giudice,

apprestato dall'ordinamento per evitare che l'esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali e soggettivi, al confine dell'arbitrarietà (cfr. Sez. I, 14.5.2004, Grasso).

Venendo alla fattispecie, sarebbe irragionevole dubitare della gravità e concordanza degli indizi, quali la sentenza impugnata ha enucleato e singolarmente pesato, prima di giungere alla doverosa valutazione ultima e globale: la convivenza sostanziale dell'imputato coi genitori; la risaputa sua utilizzazione del farmaco usato – in una con sostanze alcoliche e, quanto alla Figuccio, coll'efferato impiego anche di fisica violenza – per sopprimere le vittime; lo stato di ordine assoluto all'interno dell'abitazione e la inesistenza di qualunque impiego effrattivo; la incomprendibilità del disinteresse mostrato dal figlio per la mancanza di contatti coi genitori per quasi due giorni, sono tutti elementi sulla cui rilevanza e convergenza sarebbe appunto inammissibile il dubbio. Ciò che il ricorrente pare precipuamente censurare è la ritenuta precisione degli indizi, ovvero la loro sostanziale univocità, da compararsi certo cogli altri due requisiti. Ma il canone secondo il quale l'indizio, per essere preciso, non deve offrire alternative di significato, deve necessariamente essere temperato mediante il criterio della logicità delle alternative eventualmente esistenti, sulla base delle comuni regole di esperienza e dell'*id quod plerumque accidit*.

Ora, le obiezioni che il ricorrente rivolge alla valutazione della precisione indiziaria, di tutto sono fornite tranne che di logica e di senso comune; certo, in teoria, sarebbe ipotizzabile che un terzo ignoto, munito di chiavi, si fosse introdotto nell'abitazione dei Gabriele, per uccidere i due anziani: ma quale riscontro logico probante trova nel processo tale asserzione? Nessuno. E certo il terzo (lo si dice per spiegare la mancanza di segni violenti sui cadaveri, a parte l'effetto della compressione sul collo della Figuccio) potrebbe averli tenuti sotto la minaccia di un'arma; ma dove avrebbe trovato il tempo e l'agio di munirsi di un farmaco, mescolarlo ai cibi, aggiungervi piccole dosi di alcol? E perché? Il ricorrente non offre alcuna spiegazione logica. E certo l'imputato potrebbe anche avere avuto tanti impegni, nei giorni successivi al delitto, per non preoccuparsi troppo della sorte dei parenti più stretti, ma come spiegarlo in una situazione di convivenza e di condivisione dei pasti (come avvenuto l'ultima sera)? Non c'è da parte del Gabriele alcuna risposta logica. E quale terzo, volendo inspiegabilmente uccidere i coniugi Gabriele, si sarebbe poi dato la pena di munirsi dei sacchi per i rifiuti (inesistenti in quella casa) nei quali introdurre i cadaveri? E se lo scopo, come pare evidente, di tale modalità era quello di asportare poi i corpi, a quale interesse di un terzo sconosciuto, anziché a quello di un familiare convivente, avrebbe corrisposto la manovra descritta? E quale chiarimento circa la dinamica dei fatti potrebbero offrire le circostanze enumerate nel ricorso e sopra fedelmente trascritte – apetto dei dati indizianti esaminati dai giudici di merito in due distinte fasi del giudizio – che indurrebbero a cercare piste alternative in circostanze che, quand'anche storicamente vere (come le telefonate dalla presidenza del Consiglio dei ministri) sono però prive di qualunque collegamento logico-probatorio col contenuto storico del processo (per non dire fantasiose e assurde)? Tanto più, in quanto la sentenza impugnata ha diligentemente scrutinato – e ineccepibilmente disatteso, per non essere incorsa in alcuna patente illogicità – ogni singolo dato evocato dall'attuale ricorrente.

Quest'ultima osservazione consente anche di ritenere infondata la doglianza circa la mancata assunzione di una prova decisiva in appello, mediante la rinnovazione parziale del dibattimento. Quella chiesta per riascoltare testimoni già uditi in precedenza, non prospettando prove nuove, consentiva ai secondi giudici di concludere – come correttamente hanno fatto – per la completezza del materiale probatorio a disposizione, ai sensi dell'art. 603 c. 1 c.p.p. Quella tendente ad ottenere una nuova perizia psichiatrica, è stata ineccepibilmente disattesa non solo perché alla perizia (atto intrinsecamente di mera valutazione, e per di più contrassegnato da un vasto margine di discrezionalità da parte del giudice) non si riconosce il carattere di prova decisiva (cfr. Sez. IV, 12.12.2002, Bovicelli), ma principalmente perché è stata giustamente ritenuta sufficiente quella già esperita, al fine di escludere qualunque dubbio sulla imputabilità del Gabriele.

A tal proposito, è vero che, come osserva il ricorrente, si sono nel frattempo sviluppate nuove tendenze interpretative, che hanno trovato sbocco nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 25.1.2005, Raso (secondo la quale, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente,

M.

anche i *disturbi della personalità*, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di *infermità*, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità d'intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico colla specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Colla conseguenza che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di *infermità*); ma, nella fattispecie, i giudici del merito erano già in possesso di un accertamento peritale che non solo escludeva malattie della mente nosograficamente inquadrabili, ma prendeva in considerazione – accertandone la non gravità e la non incidenza sul determinismo dell'intelligenza e della volontà – anche i disturbi della personalità che indubbiamente il Gabriele evidenzia. Da qui la superfluità dell'ulteriore perizia psichiatrica, a sostegno della cui necessità, del resto, il ricorrente indica – in buona sostanza – solo il formarsi di una più garantista giurisprudenza.

Ma le resultanze peritali consentono anche di ritenere insindacabile la individuazione del movente, ovvero di quell'impulso ad agire che ha pregnante significato nel processo indiziario, essendo il coagulante del complesso degli indizi; sono proprio i caratteri disturbati della personalità del Gabriele (irrilevanti sotto il profilo esaminato in precedenza) a rendere incensurabile il convincimento circa la peculiarità dei rapporti familiari, in ragione del mendacio ormai insostenibile relativamente agli studi universitari. Il giudizio di inadeguatezza (rispetto alla gravità del duplice delitto ed anche, deve aggiungersi, alla intensità del dolo, qui dimostrata dall'impiego di strumenti insidiosi) che ne dà il ricorrente, si traduce in una valutazione di fatto che non può introdursi nel giudizio di cassazione.


Il ricorso deve dunque essere rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, addì 6.10.2005

IL CONSIGLIERE RELATORE



IL PRESIDENTE



REDATA SCHEDA PER CASELLARIO

Addi _____

REDATA PARCELLA

il _____

Campione Penale N°

N. 31/04 del Reg. Gen.

N. 6/05 del Reg. Sent.

Estratto Esecutivo

il _____

- Procura Generale ROMA

- Proc.Rep. c/o Trib. _____

- Corte Assise _____

- Uff.Ademp.Esec.Trib/GIP _____

1[^] CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilacinque il giorno 3 del mese di Febbraio in Roma

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA

composta dai Signori:

1. dott.	Antonio	CAPPIELLO	Presidente
2. dott.	Eugenio	MAURO	Consigliere
3. Sig.	Ruggero	RUGGERI	}
4. Sig.	Walter	SPIGA	}
5. Sig.ra	Cinzia	LUPOI	}Giudici
6. Sig.	Casimiro	SCARPATI	}popolari
7. Sig.	Riccardo	STRACCHI	}
8. Sig.	Orazio	LA TORRE	}

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

nella causa penale in grado d'appello.

CONTRO

GABRIELE Aral, nato a Roma il 10/03/1975 – Ord. cust. caut. in carcere in

data 15/7/2002 – Arrestato il 15/7/2002

Difeso dall'Avv. Galiani Fabio Maria, Piazza Anco Marzio n. 13 – Roma –

DETENUTO C. C. VITERBO PRESENTE

Appellante l' IMPUTATO

avverso la sentenza della 1[^] Corte di Assise di Roma emessa in data 10/05/2004 la quale condannava l'imputato alla pena di anni 28 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

CONCLUSIONI

- Il P.G. chiede la conferma della sentenza appellata.
- Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto, quanto meno ai sensi dell'art. 530 co. 2°. In subordine chiede la rinnovazione del dibattimento e disporsi perizia psichiatrica.

Svolgimento del processo

All'esito del dibattimento di primo grado celebrato nei confronti di GABRIELE Aral, imputato di:

“reato di cui agli artt. 81, 575, 576 n. 1 (in relazione all'art. 61 numeri 1 e 4) e numero 2 C.P. poiché, agendo con premeditazione cagionava la morte della propria madre FIGUCCIO Maria Elena e del proprio padre GABRIELE Gaspare somministrando loro dosi elevatissime di un farmaco ipnoinducente (Lormetazepam) denominato “MINIAS” in associazione con una bevanda fortemente alcolica che ne potenziava gli effetti e quindi rinchiudendoli, dopo aver legato loro le mani, all'interno di due sacchi di plastica infierendo quindi sulla madre, che manifestava ancora segni di vita nonostante la somministrazione del farmaco, tenendole ferma la testa e quindi premendo con forza sulla gola con un arto in modo da impedirle di respirare. In Roma il 20 marzo 2002 tra le ore 21 e le 23”,


la 1^a Corte di Assise di Roma, con sentenza del 10.05.2004, così decise:

“...Dichiara Aral GABRIELE colpevole dei delitti ascritti, unificati ex art. 81 C.P., ed esclusa la contestata aggravante ex art. 576 nr. 1 C.P., concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti, lo condanna alla pena di anni 28 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Interdizione perpetua dai PPUU. Interdizione legale per la durata della pena. Libertà vigilata per la durata non inferiore ad anni tre a pena espiata. ...”

Avverso alla sentenza interpose appello la difesa dell'imputato, che altresì produsse successivamente, in data 02.02.2005, memoria difensiva (allegandovi relazioni di consulenze tecniche medico legale e criminalistica, criminologica investigativa, irricevibili ed inutilizzabili nell'assenza di rinnovazione sia pur parziale del dibattimento).

Con l'atto d'impugnazione, venne tempestivamente richiesta l'assoluzione dell'imputato con formula “per non aver commesso il fatto”, quantomeno ai sensi dell'art. 530 co. 2° del C.p.p. e sollecitata la rinnovazione parziale del dibattimento per nuova escussione delle testi Brunetti Adriana, Giammattei Annamaria, Gabriele Laila (sorella dell'appellante) già esaminate nel giudizio di primo grado, nonché per l'espletamento di nuova perizia psichiatrica sulla capacità d'intendere e volere del GABRIELE Aral al momento del fatto.

Nuova, intempestiva e perciò irricevibile, richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento per l'espletamento di altri esperimenti probatori (esame altri testi ed altra perizia) fu poi formulata anche con la memoria 02.02.2005.



Motivi della decisione

Non sono revocate in dubbio, nei motivi di appello, le seguenti risultanze processuali rispondenti ai contenuti, non inficiati da contrastanti acquisizioni di qualsivoglia natura:

- di dichiarazioni dello stesso imputato,
- di deposizioni di soggetti la cui attendibilità e genuinità non è posta in dubbio da alcuna delle parti né da risultanze obiettive,
- di conclusioni di consulenze tecniche sorrette da esaurienti coerenti e logiche motivazioni.

A seguito di una telefonata dell'imputato, delle h. 14.53 circa del 22.03.2002, personale della p.g. e del pronto intervento sanitario (118), poco dopo le h. 15.00 dello stesso giorno, constatò la presenza dei cadaveri dei coniugi GABRIELE/FIGUCCIO all'interno della loro camera da letto, nell'abitazione di Roma v. Lupatelli 64, scala B, piano 4[^], int. 10, che essi condividevano col figlio GABRIELE Aral.

I cadaveri si presentavano:


- avvolti ciascuno in teli di plastica scuri, ricavati da grossi sacchi (dimensione "condominiale") per la raccolta di rifiuti solidi urbani, e tenuti insieme da nastro adesivo da imballaggio,
- quello della FIGUCCIO, con le braccia assicurate sulla parte anteriore con nastro adesivo di plastica,
- entrambi svestiti limitatamente alla parte superiore del corpo (coperta, nel cadavere femminile, solo dal reggiseno.

L'abitazione, al momento dell'accesso degli investigatori, si presentava in ordine, i possibili accessi (porta, porte finestre, finestre) risultarono esenti da forzature ed effrazioni, non vi era alcun segno di rovistamento in cassetti, mobili, indumenti, gruppi di documenti, nessuno, neppure l'imputato né il fratello e la cognata della FIGUCCIO (intervvenuti questi ultimi contemporaneamente alla p.g., chiamati dall'imputato) segnalò avvenuta asportazione di alcun oggetto di valore.

Pacifico ed incontestato quanto sopra, la difesa ha però dedotto la scomparsa di un'agenda del GABRIELE Gaspare relativa dell'anno in corso.

In proposito, va osservato che:

- un'agenda di quell'anno, di colore marrone o rosso bordeaux, effettivamente usata ed annotata dalla vittima (per viaggi, pagamenti, scadenze, appuntamenti, numeri telefonici, indirizzi, annotazioni circa l'attesa conclusione del corso di studi universitari dell'imputato) fu trovata nell'abitazione,



-nessun teste (neppure la sorella dell'imputato) ha sostenuto che la suddetta vittima tenesse in casa due agende per quello stesso anno,

-l'esistenza di altra agenda, che sarebbe scomparsa, viene dedotta sulla base degli incerti e contraddittori ricordi delle testi Gabriele Laila (figlia non convivente delle vittime) e Giammattei Anna Maria (collaboratrice familiare ad ore delle vittime) circa il colore della copertura in pelle dell'agenda usata dalla predetta vittima, che alla sorella dell'imputato pareva di ricordare nera e verde, ed alla colf A.M. Giammattei di colore bordeaux o marrone o nero, ma più bordeaux,

-l'esistenza di una seconda agenda, di cui non ha parlato neppure la collaboratrice professionale della vittima D. Angiolini, è un travisamento del fatto dell'imprecisione dei ricordi dei testi sul colore di un'unica agenda, quella in sequestro.

La causa ultima della morte operò mentre entrambe le vittime versavano:

-in stato di intossicazione acuta da sovradosaggio di un farmaco di consistenza liquida, ipnoinducente, ad assunzione orale, denominato "Minias" (presente nel sangue dell'uomo e della donna in quantità rispettivamente eccedente e pari a circa venti volte quella corrispondente alla dose terapeutica già da sola idonea a provocare entro un'ora stordimento ed insorgenza del sonno), con effetto potenziato dall'azione di alcol etilico,

-più precisamente, in uno stato di gravissima depressione del sistema nervoso centrale, in uno stato di coma, più grave e profondo nell'uomo a causa della maggiore quantità di farmaco assorbita.

La causa ultima della morte della FIGUCCIO fu un'asfissia meccanica prodotta mediante compressione —ab estrinseco— del collo, contemporanea ad una compressione del cavo orale (tracce: evidenti infiltrazioni ematiche al collo, alle labbra, ai lati della mandibola, soprattutto a sinistra) ed attuata mediante un mezzo naturale (un braccio, una gamba) ovvero qualunque altro mezzo purché dotato di una superficie ampia e non escoriante.

La mancanza di segni di opposizione a tale azione, di lotta da parte della donna evidenzia che l'aggressione al collo (così come la legatura delle braccia sul davanti del corpo, idonea a predisporre il cadavere all'avvolgimento nella plastica e non all'immobilizzazione di un soggetto cosciente e reattivo) la colse già incosciente ed indifesa.

La causa ultima della morte del GABRIELE Gaspare fu l'azione della profonda depressione del sistema nervoso centrale (più grave di quello della FIGUCCIO, a causa del maggiore quantitativo di farmaco ingerito) e del centro, quindi, della respirazione, concomitante con serie condizioni patologiche preesistenti e con il confinamento all'interno, povero di

ossigeno, della custodia di plastica, dovendosi ritenere che egli vi sia stato racchiuso ancora vivo, ma in uno stato comatoso tale (dal terzo grado in poi) da poter essere "... scambiato per una forma di morte già avvenuta (teste C.T. Bolino) ... chiaramente da chiunque, ... la depressione del sistema nervoso centrale determina degli atti respiratori ... difficilmente percepibili, un battito cardiaco praticamente inesistente, a meno che ... il soggetto non venga esaminato a un esperto, ... forse nemmeno da un medico, direi da un anestesista rianimatore ...". Il che spiega perché non fu "finito" come accadde invece alla FIGUCCIO, ma lasciato all'azione del farmaco combinata con le preesistenti condizioni patologiche e, probabilmente, assecondata ed accelerata dalla riduzione meccanica (l'avvolgimento nella plastica) dell'afflusso di ossigeno.

Neppure il cadavere del GABRIELE Gaspare mostrava segni di colluttazione o di assoggettamento, in vita, a percosse o costrizione violenta.

Le mere dubbiose congetture difensive in senso contrario, non fondate sulla deduzione di alcun fatto concreto ed accertato, non valgono ad inficiare la determinazione dell'epoca della morte proposta nelle conclusioni (ribadite nell'esame dibattimentale) della C.T. medico legale, adeguatamente e logicamente motivate in coerenza con esplicitati e pertinenti parametri di valutazione dettati dalla prassi e dalla scienza della medicina legale.

È, dunque, certo che i coniugi GABRIELE/FIGUCCIO decedettero tra le h. 20.30/21.00 e le 23.00/24.00 circa del 20.03.2002, come indicato dai fenomeni tanatologici accertati con l'esame esterno immediatamente precedente la rimozione dei cadaveri e col successivo esame autoptico che fece constare la presenza negli stomaci delle vittime di residui degli alimenti incontestatamente assunti, insieme all'imputato, alle 20.30-21.00 circa di quel 20.03; residui attestanti, in entrambi i casi, l'arresto del processo digestivo, causato dalla morte, entro due o al massimo tre ore dall'ingestione del pasto serale.

Di ciò è riscontro nel fatto che, dal giorno ed orario indicati nessuno (neppure l'imputato, a suo dire, dalla fine della cena) li ha più veduti vivi, né vi è alcun indizio di esistenza in vita delle vittime, che non risposero (come del resto lo stesso imputato) ad una chiamata telefonica delle 21.30 circa del 20.03.2002 effettuata verso la loro utenza fissa dal teste CAPPELLI Maurizio; né risposero, nella mattinata del 21.03.2002, assente per lavoro l'imputato, alle chiamate telefoniche effettuate dalla collaboratrice familiare Giammattei, nel tentativo di comunicare i motivi della sua assenza dal lavoro per quella mattina; né, infine, a quelle del

22.03.2002 della teste Angiolini Denise, collaboratrice del GABRIELE Gaspare nell'attività di commercialista.

La notte della morte dei genitori, l'imputato, per sua stessa ammissione, si trovava in casa come loro.

Egli, infatti, alla fine della cena consumata con loro, si ritirò nella mansarda sovrastante alla parte principale dell'appartamento e con essa liberamente comunicante a mezzo di scala interna e ne uscì solo dopo le h. 07.00 del mattino successivo, per recarsi presso l'istituto scolastico "Federico Caffè" dove, quale obiettore di coscienza, prestava servizio civile di sostegno a studenti portatori di handicap.

Il farmaco "Minias" (in gocce, per uso orale, principio attivo la benzodiazepina lormetazepam, ansiolitico con spiccata attività ipnotica, che raggiunge il livello di massima concentrazione nel sangue nell'arco di circa una o due ore dal momento dell'assunzione) la cui azione ebbe la descritta parte essenziale e determinante nella serie causale dei due decessi in questione, era utilizzato -come è pacifico- soprattutto dall'imputato (anche la notte del delitto, a suo dire, ne aveva assunto una dose per vincere una forte emicrania e l'insonnia) e, talvolta, dalla madre di lui.

Nell'abitazione della famiglia, in un armadietto del bagno di servizio adiacente alla cucina, in occasione dell'ispezione seguita alla scoperta del delitto, furono rinvenute due confezioni di tale farmaco, consumate una per quattro quinti ed una per tre quarti.

Lo stesso imputato, tornando a casa la sera del 20.03.2002, ne aveva acquistato in farmacia -come è ammesso e pacifico- una confezione intatta, che però non venne rinvenuta sebbene, a suo dire, ritirandosi dopo cena nella mansarda, l'avesse lasciata bene in vista.

Le indagini hanno appurato che la sera in questione, presso la farmacia Antinori, una di quelle cui l'imputato solitamente si rivolgeva, vennero vendute due confezioni di Minias in orari compatibili (h. 18.34 e h. 19.13) con le dichiarazioni del predetto e presso tale farmacia risultarono presenti confezioni di Minias dello stesso lotto (13361/a, scadenza settembre 2004) di una di quelle rinvenute presso l'abitazione dell'imputato.

Tali risultanze rendono evidente che il flacone del 20.03 fu eliminato dopo il delitto, ovvero si identifica in quello, dei due rinvenuti semivuoti, appartenente al citato lotto 13361/a.

In entrambi i casi, è obbligata la conclusione che per aggredire le due vittime fu usato farmaco già presente nella loro abitazione.

L'assenza di tracce di effrazione o scasso dimostra che le azioni che indussero nelle vittime il grave stato di depressione del sistema nervoso centrale (coma, di maggiore o minor grado) furono compiute da agente la

cui presenza sul luogo del delitto non poteva suscitare sorpresa, sospetto, allarme né opposizione nelle vittime.

L'assenza di tracce di colluttazione sui corpi di queste ultime, di tracce di immobilizzazione mediante legature o afferramento violento (non furono riscontrate tracce di questo tipo neppure riconducibili a sforzi per costringere la FIGUCCIO a patire la compressione della bocca e del collo), impone di escludere che le vittime, coscienti ed in vita, siano state forzate all'ingestione della sostanza che le avrebbe intossicate.

La modalità, quindi, necessariamente insidiosa e fraudolenta della somministrazione della micidiale quantità di farmaco, prova che essa venne realizzata da un agente che:

- conosceva la presenza in casa del farmaco,
- era in grado di prelevarlo dal luogo di custodia senza che il suo recarvisi potesse apparire "improprio" alle vittime,
- poteva maneggiare il flacone del farmaco in presenza delle vittime senza che ciò potesse apparire insolito e destare sospetto ed allarme,
- poteva, senza destare sospetto e allarme, avvicinarsi agli alimenti che sarebbero serviti per veicolare il farmaco (il cui sapore non sarebbe stato distinguibile in caso di miscela con il cibo della cena, o con bevande alcoliche come quelle presenti e rinvenute nell'abitazione,-v. C.T. medico legale prof. Chiarotti-),
- poteva indurre le vittime (anche la madre quasi totalmente astemia) ad assumere una piccola -ma, data la quantità di farmaco, sufficiente a potenziarne l'effetto tossico- quantità di alcol (piccola certamente, secondo le incontestate risultanze medico legali, atteso che il tasso alcolico accertato nelle vittime derivava, per la gran parte ed in proporzione non determinabile, dal contributo della quota di alcol etilico sempre prodotta dai fenomeni putrefattivi che, al momento dei prelievi dei liquidi biologici poi analizzati, erano in fase iniziale, ma già evidente -v. C.T. prof. Chiarotti-).

Il fatto che i cadaveri furono racchiusi nei già menzionati involucri impone di ritenere che l'originario programma dell'agente prevedesse l'asporto (forse poi dimostratosi praticamente irrealizzabile, oppure abbandonato per ripensamento) dei due cadaveri dal luogo dei delitti, evidentemente ritenuto per lui compromettente.

Si tratta di elementi, ciascuno e tutti nel complesso, gravemente, precisamente ed univocamente indizianti nei confronti dell'imputato (la cui presenza nell'abitazione paterna rientrava nell'assoluta normalità; che fu presente in casa continuamente nelle ore precedenti, concomitanti e successive alla commissione dei delitti; che conosceva l'esistenza, il luogo

di custodia in casa, le modalità d'uso del Minias, le sue controindicazioni, la sua pericolosità; che maneggiando il farmaco, del quale era il maggiore ed abituale assuntore, non avrebbe destato alcun allarme nei genitori; che aveva libero accesso agli alimenti che veicolavano il farmaco; che era in grado di indurre i predetti a bere qualcosa; che avrebbe avuto interesse a far sparire i cadaveri dall'abitazione nella quale egli si trovava al tempo del delitto), tutti idonei ad escludere l'attribuibilità del fatto a soggetti estranei al nucleo familiare ed alle sue abitudini, quale, in particolare quella alla detenzione ed all'uso del Minias.

È, inoltre, dimostrata la falsità dell'affermazione dell'imputato di avere dormito dalla fine della cena e per tutta la notte ed, in particolare, mentre si svolgevano le azioni delittuose, infatti:

-innanzitutto, nulla prova che egli abbia effettivamente assunto, nel separarsi a fine cena dai genitori, una sia pur minima dose di Minias, e tantomeno una dose idonea ad indurgli invincibilmente il sonno;

-in secondo luogo, è stato verificato, mediante perizia disposta dalla Corte di primo grado, le cui modalità e risultanze sono rimaste incontestate, che il computer collocato nella mansarda ed in uso all'imputato fu acceso la notte del delitto e così rimase fino al mattino, fatto inconciliabile con la pretesa violentissima emicrania che avrebbe costretto l'imputato a ritirarsi subito dopo cena e ad assumere il Minias per dormire e, in definitiva, col preteso stato di sonno per l'intera notte;

-infine, l'imputato, che intorno alle 21.30 non aveva risposto alle chiamate indirizzate al telefono fisso dell'abitazione ed al suo personale telefono cellulare (non spento, fatto anche questo inconciliabile col preteso violentissimo malessere, con la decisione di dormire assumendo addirittura il già noto potente sonnifero, con il preteso stato di sonno per l'intera notte) dal teste M. Cappelli, alle 22.35 e poi di nuovo alle 22.41 (teste Cappelli e tabulati acquisiti presso la società telefonica interessata) chiamò egli stesso il Cappelli dopo averne rilevato il numero di utenza dall'elenco chiamate non risposte, consultato sul proprio apparecchio cellulare.

La falsità dell'alibi del sonno –ulteriormente indicata dagli evidenti postumi di notte insonne rilevati dai testi Tucci e Bianchessi e, in modo speciale, dall'addormentamento al mattino sul posto di lavoro, constatato dalla teste prof. Bratta- è ulteriore indizio che concorda per gravità, direzione e significato con gli altri precedentemente esaminati.

Del resto, è incredibile ed impossibile:

-che un ipotetico omicida, non convivente con le vittime, ma dalle stesse conosciuto e non temuto e tanto introdotto nelle cose ed abitudini familiari

da conoscere finanche quelle relative all'uso e custodia del noto farmaco, ignorasse l'esistenza dell'imputato;

-ovvero abbia trascurato di assicurarsi della sua assenza da casa prima di impegnarsi in un'azione delittuosa laboriosa e di lunga durata (dalla somministrazione del farmaco all'attesa del manifestarsi dei suoi effetti, all'azione di strozzamento meccanico della FIGUCCIO, all'avvolgimento delle vittime negli involucri assicurati col nastro adesivo);

-che all'imputato, sveglia com'era, siano potuti sfuggire i suoni necessariamente prodotti dell'ipotetico estraneo omicida per farsi aprire la porta dell'abitazione, quelli dell'apertura e chiusura della porta al suo ingresso ed alla sua uscita, eventuali ricerche dell'intruso nei suoi confronti, la sua presenza in casa, le sue interlocuzioni con le vittime prima del coma indotto dal farmaco, i rumori dell'avvolgimento dei corpi negli involucri di plastica.

Inoltre, è incredibile che l'imputato abbia potuto, come invece pretenderebbe, rimanere inconsapevole, dal dopo cena del 20 ad oltre le ore 14.30 del 22.03.2002 (quando li avrebbe "scoperti"), della presenza in casa dei cadaveri dei genitori.


A suo dire, l'imputato il giorno 21 sarebbe uscito di casa alle 07.00 a.m., vi sarebbe ripassato brevemente nel tardo pomeriggio, uscendone nuovamente per rientrare solo dopo le h. 01.00 a.m. del successivo giorno 22.

Durante il brevissimo passaggio pomeridiano egli avrebbe veduto filtrare una luce dalla cucina, avrebbe chiamato a gran voce i genitori, ma pur non avendo ottenuto risposta non si sarebbe affacciato in cucina, neppure per vedere se la luce fosse accesa inutilmente.

È provato che il successivo giorno 22 l'imputato non lasciò l'abitazione che successivamente alle 10.52-10.53 a.m. (giunse, infatti al lavoro con enorme ritardo, preannunciato alle 10.36, come da tabulato del servizio telefonico) e ciononostante, non avrebbe fatto nulla per accertarsi della presenza in casa e nella loro stanza, dei genitori.

Nulla avrebbe fatto in tal senso, quel 22.03 neppure dopo aver ricevuto, ancora in casa, una telefonata delle 10.52 - 10.53 della già menzionata teste Angiolini Denise, che lo rendeva edotto del mancato arrivo in ufficio del padre GABRIELE Gaspare e lo pregava di sollecitarlo a contattarla per ragioni di lavoro.

Per giunta, è provato che l'imputato neppure cercò (lo escludono le risultanze del pertinente tabulato telefonico) di contattare il padre sul telefono cellulare.



La mancata ricerca del padre sia in casa sia tramite telefono cellulare, dopo la chiamata della Angiolini, valutata nel complesso delle altre ricordate emergenze, è ulteriore elemento indiziario nel senso che l'imputato era perfettamente consapevole della morte dei genitori.

Lo stesso valore indiziario, nella stessa direzione, ha l'altrimenti inspiegabile prolungata mancata ricerca della madre alla quale, come più precisamente si vedrà in seguito, l'imputato pretenderebbe di avere confidato fin dal 19.03.2002 un gravissimo segreto ed una richiesta d'intercessione presso il padre e dalla quale, se ciò fosse stato vero e se egli non l'avesse uccisa la sera del 20.03, avrebbe avuto urgentissimo interesse a ricevere, meglio se in assenza del padre, una risposta definitiva o una conferma di promesse e prospettive di rapido intervento.

L'intervallo temporale tra gli omicidi e la messa in scena della "scoperta" dei cadaveri fu evidentemente dovuto a perplessità sul da farsi, una volta sopraggiunto il convincimento dell'impraticabilità dell'asporto in vista del quale era stato effettuato l'avvolgimento negli involucri di plastica.


A fronte dei gravi, univoci, precisi e concordanti indizi pienamente idonei ad ingenerare, oltre ogni ragionevole dubbio, il sicuro convincimento che l'imputato sia l'autore del duplice omicidio, sono assolutamente infondate le doglianze relative alla pretesa mancata considerazione di altre "piste" nelle indagini e nel processo.

A parte le modalità di tempo, luogo e mezzi delle uccisioni, che fanno escludere l'intervento di soggetti estranei all'ambiente ed alle abitudini dei conviventi genitori e figlio, nessun concreto dato di fatto collega alcun soggetto all'episodio in questione, in particolare:

-non l'antico cliente del GABRIELE Gaspare menzionato dalla difesa, Danilo Sbarra, imprenditore coinvolto in vicende a sfondo criminale negli anni '70 e '80, i cui rapporti con la vittima si conclusero, pur se in modo non amichevole (con qualche minaccia), a metà degli anni '90 e comunque non oltre l'anno 1997, né risultano aver mai più avuto alcuna ripresa, alcun seguito o alcuno strascico,

-non familiari di un condomino dello stabile abitato dalla famiglia GABRIELE che, nel tempo della malattia che lo condusse a morte, aveva avuto a lamentarsi e soffrire gravemente di emissioni rumorose proveniente dall'abitazione delle vittime,

-non altri condomini un tempo risentiti con la famiglia GABRIELE per abusi edilizi in merito ai quali era stato ormai raggiunto in sede assembleare un accordo che chiudeva definitivamente i contrasti (teste l'amministratore del condominio),



-non ipotetiche ignote vittime di pretese attività usuarie del GABRIELE Gaspare dedotte unicamente dall'imputato e di cui non è emersa nel processo alcuna traccia documentale o testimoniale.

A fronte delle congetture difensive circa "piste" e moventi estranei all'imputato, congetture tutte avulse dal contesto dei fatti certi acquisiti al processo, sta il rapporto temporale tra il duplice omicidio e l'imminenza dell'ormai inevitabile crollo di un castello di menzogne costruito dall'imputato circa l'andamento del corso di laurea in giurisprudenza cui egli si era iscritto presso l'università di Camerino.

Castello di menzogne che il predetto nascose agli inquirenti fino a che non emerse, suo malgrado, grazie all'intercettazione di comunicazioni in merito rivolte alla sorella GABRIELE Laila ed al di lei coniuge, MASSAI Giacomo.

Il GABRIELE Aral, come risulta dal "libretto" universitario sostenne per l'ultima volta un esame del suddetto corso nel dicembre del 1999, dopo di che abbandonò del tutto lezioni ed esami, ma illuse del contrario entrambi i genitori e, a tal fine, periodicamente (come risulta dalle annotazioni sulle agende del 2001 e 2002 del padre) si era recato (o così aveva dichiarato) alla sede universitaria come per sostenere esami, aveva falsamente rappresentato una progressione negli studi costellata di esami superati con ottima votazione (nell'agenda del padre relativa all'anno 2001 sono annotati, accanto al nome di vari esami, le date e voti compresi tra i 26 ed i 30/30) e pervenuta ormai alla conclusione con la discussione della tesi di laurea (nell'agenda 2002 del padre sono annotate, come avvenute, la presentazione della domanda di laurea, in data 14.02.2002 e la conclusione dell'elaborato della tesi, con correlativo pagamento di una somma di 191,25 euro, in data 21.02.2002) preannunciata dal figlio (sempre come da annotazione nell'agenda 2002) per data da definire nell'ambito della sessione di laurea del periodo tra il 27 febbraio e l'aprile 2002.

Ovviamente, tale aspettativa era ormai comune (come acquisito dal testimoniale) a tutto l'ambiente familiare (già qualcuno pensava all'imminente regalo di laurea, o progettava una gita di festeggiamento a Livorno) ed anche a qualche amico.

La morte dei genitori risparmiò all'imputato le ovvie conseguenze dell'imminente scoperta non solo del suo fallimento negli studi, ma anche del lunghissimo inganno.

È evidente quanto grande dovesse essere il timore della reazione dei genitori (del padre, in particolare) alla rivelazione del fallimento negli studi se l'imputato era giunto a coprirlo con una tanto grave simulazione, disperata perché non sostenibile per sempre.

È ovvio come a tale timore se ne fosse aggiunto uno pari, se non maggiore, per la prevedibile reazione alla scoperta di così prolungato inganno, già gravissimo in sé stesso per l'intrinseco disvalore sul piano della lealtà e fiducia familiare.

Si tratta di una situazione che rivela una condizione molto drammatica del modo di rapportarsi dell'imputato rispetto ai genitori, e della sua convivenza con essi.

Tale condizione è stata rilevata anche con gli strumenti della psicologia clinica e sottolineata nelle seguenti osservazioni contenute nella perizia psichiatrica disposta dalla Corte di primo grado: “ ... *elementi di distorsione della relazione genitore -figlio, consistenti: in una dinamica (in epoca infantile e protoadolescenziale) che allude alla ricerca ... di un rapporto di connivenza con una madre accondiscendente ... e protettiva, ...di cui si faceva ... scudo nei confronti di un padre ... vissuto come eccessivamente rigido e severo, cercandone la complicità; in un vissuto di “tradimento” da parte della madre, quando il paziente si rese conto ... dell'impossibilità di un rapporto esclusivo con la madre e della inevitabile condivisione col marito ... dei criteri di gestione dei rapporti con i figli; in un vissuto di “inavvicinabilità” del padre, trasformatosi in impossibilità/incapacità non solo al dialogo, ma anche ad esercitare nei suoi confronti qualche forma di oppositività adolescenziale; nel progressivo ripiegamento in una solitudine solipsistica nell'ambito dei rapporti familiari ...; nella non rivelata frustrazione per gli insuccessi scolastici, gravati dagli atteggiamenti passivo-oppositivi, che non consentivano l'acquisizione di una vera e propria autonomia, ma favorivano comportamenti di apparente accondiscendenza ed acquiescenza nei confronti delle linee pedagogiche e delle scelte genitoriali, consciamente o inconsciamente corrosi da un “sabotaggio” sistematico. ... “recita” dell'acquiescenza, ma portando avanti, in realtà, una ribellione sotterranea... ”.*

È evidente l'assoluto e gravissimo interesse dell'imputato ad evitare ad ogni costo lo svelamento della suddetta condotta, che certo avrebbe comportato, oltretutto, anche un senso di gravissima umiliazione.

Così pure è evidente, considerate le particolarità del rapportarsi del figlio ai genitori e l'imminenza ormai dell'inevitabile fine degli inganni, che fu detto interesse a costituire il movente del duplice omicidio.

L'imputato si è difeso sostenendo di avere rivelato la sera del 19 marzo 2002, la sera precedente cioè a quella del delitto, il proprio inganno alla madre, perché ella si rendesse intermediaria della rivelazione -e ad un tempo intercedesse- presso il padre.



Di tale rivelazione non vi è prova alcuna, anzi, indizio contrario si può tranquillamente trarre dal fatto che la FIGUCCIO, non ne fece – incredibilmente, data l'enormità della cosa- alcun accenno alla figlia GABRIELE Leila (teste la medesima) in occasione di una conversazione telefonica del pomeriggio del 20 marzo 2002, né mostrò nell'approccio discorsivo, nel tono o nell'umore alcuna ombra di disagio, turbamento o preoccupazione.

Certo è che –come è evidenziato dallo stesso imputato- al momento dell'omicidio il GABRIELE Gaspare non aveva ancora avuto alcun sentore dell'inganno del quale era stato fatto oggetto, perciò l'imputato:

-o come è più probabile (per quanto appena detto e per mancanza di fiducia della madre vissuta come sua "traditrice" ed alleata del padre –v. sopra, osservazioni perizia psichiatrica-), non aveva affatto rivelato il proprio segreto, neppure alla madre,

-o, pure essendosi confidato con la madre, trascorsa senza intercessioni quasi tutta la giornata successiva, si era lasciato cogliere da rinnovata sfiducia nei confronti della medesima e della bontà del tentativo di rimettere a lei la soluzione del proprio problema,

quindi, in ogni caso, al momento del duplice omicidio il suddetto movente era ancora attivo nella mente dell'imputato, rafforzato addirittura dal convincimento di un nuovo tradimento materno, nella poco credibile ipotesi della pretesa speranzosa confidenza.

Questa Corte ha ritenuto inutile la rinnovazione parziale del dibattimento:


a) per un nuovo esame della teste Gabriele Laila

-sull'esistenza di una seconda agenda del 2002 –non rinvenuta- del padre, perché nel corso dell'esame sul punto nel giudizio di primo grado non ha mai affermato l'esistenza di due agende ma si è solo mostrata incerta sul colore dell'unica agenda 2002,

-sui rapporti tra il padre, il menzionato Sbarra ed eventuali vittime della pretesa attività usuraria del padre, perché già esaurientemente esaminata, senza utili risultati, in primo grado su ogni possibile aspetto "pericoloso" dei rapporti economici e sociali del padre;

b) per un nuovo esame della teste Brunetti Adriana, sulla data in cui udì voci insolite provenire dall'appartamento delle vittime, perché su tale argomento è stata lungamente e minuziosamente interrogata e controinterrogata (con contestazione anche di dichiarazioni rese nelle indagini preliminari) e si è già mostrata assolutamente incerta su date che spaziano dal 19 al 22 marzo 2002;

c) per un nuovo esame della teste Giammattei Annamaria,



-sull'esistenza di una seconda agenda del 2002 –non rinvenuta- del GABRIELE Gaspare, perché, come la Gabriele Laila nel corso dell'esame sul punto nel giudizio di primo grado non ha mai affermato l'esistenza di due agende ma si è solo mostrata incerta sul colore dell'unica agenda 2002 (indicando, tra l'altro un colore diverso anche da quello ricordato dalla Gabriele Laila),

-sul particolare di valige rinvenute fuori posto nell'appartamento dei GABRIELE, alcuni giorni dopo il delitto, perché irrilevante; d'altra parte, lo stesso imputato spiegò che esse erano state utilizzate per un viaggio a Milano di pochi giorni prima e non erano state ancora riposte nello sgabuzzino nel quale normalmente erano custodite.

Gli elementi probatori utili alla ricostruzione dei fatti già presenti all'esito del giudizio di primo grado non necessitano di alcuna integrazione.

Il complesso delle risultanze già considerate e le loro incontrovertibili implicazioni quanto a ricostruzione dei fatti impongono la conferma della statuizione della sentenza di primo grado nel senso che:

-a commettere i fatti indicati nel capo di imputazione fu effettivamente il GABRIELE Aral, il quale somministrando l'agente tossico ed alcol (presente in varie specie nell'abitazione), ponendo poi il padre in situazione di gravissima carenza di ossigeno, inducendo nella madre asfissia mediante compressione della parte anteriore del collo, realizzò un complesso di operazioni pienamente idoneo a cagionare gli eventi per i quali è processo; -l'imputato agì deliberatamente al fine specifico di cagionare quegli eventi (si vedano in particolare lo "strozzamento" della madre per la lentezza dell'azione del tossico, la preparazione degli involucri in cui avvolgere i cadaveri -involucri appositamente procurati in quanto non facenti parte delle scorte presenti nell'abitazione- la programmazione dell'asporto dei cadaveri, poi risultatagli impraticabile).

Nei motivi di appello è riproposto il problema dell'imputabilità del GABRIELE Aral, in merito al quale già in primo grado la Corte giudicante dispose accertamenti peritali e vennero acquisite consulenze delle parti P.M. ed imputato.

La conclusione dei periti nominati dal giudice è stata nel senso dell'esclusione di patologie rilievo psichiatrico-forense a carico dell'imputato, esclusione sulla quale hanno sostanzialmente concordato anche i C.T. delle parti.

Detta conclusione è fondata su ampio esame diretto, mediante colloquio, dell'imputato e sulla somministrazione delle batterie di tests di riconosciuta scientifica validità e pertinenza al tipo di accertamento da

svolgere, il tutto secondo metodologie e tecniche incontestatamente conformi ai dettati della teoria e prassi della psichiatria forense.

In sintesi, gli esami hanno evidenziato, secondo la relazione peritale: “... *non elementi di patologia di mente, o inerenti ad un vero e proprio disturbo di personalità in senso patologico ... p. ... sempre ... lucido, vigile, perfettamente orientato secondo i comuni parametri (tempo, spazio, sé), con attenzione-concentrazione integre e valide ... non ... emerse défaillances della memoria di fissazione né ... di rievocazione, né lacune mnesiche ... Il linguaggio è esente da alterazioni ... capacità di verbalizzazione ... coerente col livello culturale e scolare ... comunicazione ... comunque sostanzialmente efficace ... Non dispersione del pensiero, né allentamento dei nessi associativi, né deragliamento: il filo del discorso viene tenuto. Il livello intellettuale è buono, e non mostra elementi di deterioramento ... Non ... turbe della forma o dei contenuti del pensiero ... dell'immaginazione o della senso percezione, né queste ultime sono state riferite per il passato ... contatto con la realtà ... conservato, nonostante la tendenza ad attivare meccanismi di rimozione e di esitamento ... alla ricerca di evitare l'ansia suscitata dalla carcerazione e dal processo. Non ... alterazioni del senso di realtà legate ad esperienze pregresse. ... tono dell'umore ... abbastanza in asse ... Le capacità relazionali sono buone ... Si possono agevolmente accantonare le ipotesi di patologia psicotica, sia per l'attualità che per il passato ... non sono emersi, né all'esame diretto, né ai test, né all'osservazione clinica in carcere, né all'indagine clinico anamnestica, elementi significativi della serie psicotica, quali turbe associative del linguaggio e del pensiero, disturbi della forma e del contenuto del pensiero, turbe deliranti, disturbi della coscienza di realtà e di coscienza dell'io, turbe dispercettive in senso allucinatorio; tutto ciò aggiunto all'assenza di elementi di influenzamento e di automatismo mentale permettono di escludere quadri di psicosi di tipo schizofrenico o delirante. ... la stessa struttura di personalità non presenta caratteristiche identificabili come pre-psicotiche ... non ... elementi per ipotizzare .. una patologia psico-organica ... o ... forma anche larvata di manifestazioni di tipo epilettico. ... livello intellettuale ampiamente nella norma. In particolare, non ... vissuto patologico delirante della relazione con i genitori. ... elementi di distorsione della relazione genitore-figlio ... non si iscrive nel registro psicotico, ma semmai in un registro nevrotico, connotato dal narcisismo ... incapacità a tollerare la frustrazione del fallimento, dai tratti ... di stampo passivo-oppositivo. ... mai manifestati sintomi riconducibili ad una depressione maggiore e/o ad una sindrome maniacale. Non ... elementi di personalità atti ad essere inquadrati in una*

precisa forma di "nevrosi" o "psicopatia" (secondo ... nosografia classica), né in un preciso "disturbo di personalità", secondo la classificazione ... DSM o ... ICD (... metodi di classificazione diagnostica dei disturbi psichici attualmente maggiormente in uso a livello internazionale) ... evidenziati, invece, tratti peculiari di personalità, di per sé e nell'insieme non afferenti ad una configurazione psicopatologica, consistenti in: un livello precario ed instabile delle identificazioni di sé e di ruolo ... (tratti passivo-oppositivi marcati); un nucleo narcisistico ... scarsa capacità di tollerare il fallimento e le ferite narcisistiche ... difficoltà di controllo degli impulsi, specialmente in relazione alle possibili oscillazioni del tono dell'umore ... difficoltà ad instaurare relazioni interpersonali stabili e mature."

I periti hanno altresì escluso, trovando anche su ciò concordi i C.T. delle parti, la ricorrenza di sindrome di personalità multipla o di disturbo dissociativo dell'identità e, in merito alla ipotesi che l'imputato potesse avere agito in "stato crepuscolare" ("*... condizioni in cui è prevalente il restringimento del campo di coscienza, tale da consentire la effettuazione di sequenze comportamentali relativamente semplici, agite con scarsa o nulla consapevolezza, e coperte poi da amnesia...*"), si sono così pronunciati "*... numerosi elementi contrastano tale ipotesi: innanzitutto la complessità dell'azione delittuosa, che ha richiesto all'autore un livello di attenzione-concentrazione e di coordinamento delle azioni, che mal si conciliano con un restringimento del livello di coscienza; la mancanza di tracce dell'autore, che indica una attenzione retrospettiva assolutamente consapevole dell'agito precedente; il fatto che l'azione delittuosa, così come appare sia stata commessa, ha richiesto una preparazione precedente, in una fase quindi di lucidità; la mancanza di qualsiasi traccia di comportamento impulsivo; i tempi lunghi che ha richiesto l'azione delittuosa; la mancanza di una amnesia lacunare talmente estesa da "coprire" almeno l'arco di tempo necessario all'azione delittuosa nella sua complessità ...*".

Periti e C.T. hanno, infine, concordemente ritenuto:

- che l'imputato presenti in effetti un disturbo della personalità dai tratti prevalenti di una personalità passivo-aggressiva con tratti narcisistici, disturbo non adeguatamente inquadrabile in una delle categorie nosografiche accettate dalla comunità scientifica,
- che tale disturbo sia qualitativamente insufficiente a configurare uno stato patologico tale da influire sull'imputabilità.

In sostanza, l'imputato non versava né precedentemente, né al momento della commissione, né successivamente, al tempo degli accertamenti

peritali, in uno stato di infermità tale da escluderne o grandemente scemarne la capacità di intendere o di volere nel senso rilevante ai fini di cui agli artt. 88 e 89 del C.P.


Non versava, cioè, in uno stato di insufficienza cerebrale originaria né derivante da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di qualsivoglia natura, né era affetto da psicosi acute o croniche.

Lo stato dell'imputato, infatti, non andava oltre la semplice abnormità psichica del nevrotico o l'anomalia del carattere che non integrando per qualità, intensità e quantità dei fenomeni psichici abnormi, gli estremi di una vera e propria psicosi, esulano dalla nozione di infermità mentale e non sono rilevanti ai fini dell'applicabilità degli artt. 88 e 89 C.P. (v. tra le altre, Cass. 6[^], n. 24614, 07.04-05.06.03, ric. Spagnoli; Cass. 3[^], n. 22834, 25.03-23.05.03, ric. Simone; Cass. 1[^], n. 19532, 09-24.04.03, ric. De Nardo e altri; Cass. 5[^], n. 1078, 19.11.97-27.01.98; Cass. 6[^], n. 7845, 17.04-08.08.97, ric. PG. In proc. Mariano; Cass. 1[^], n. 10422, 20.10-17.11.97, ric. Baldini; Cass. 6[^], n. 24614; Cass. 1[^], n. 958, 25.02-24.04.91, ric. La Placa; Cass. 1[^], n. 13202, 01.06-05.10.90, ric. Petretic; Cass. 1, n. 6234, 01.07.89-30.04.90, ric. Corsaro; Cass. 1[^], 723, 02.04.88-21.01.89; Cass. 1[^] 2641, 29.09.86-03.03.87, ric. Corbatta).

Di conseguenza, va confermata la sentenza impugnata anche nella statuizione in cui ha affermato l'imputabilità dell'imputato al momento del fatto, così come la deliberazione di dare rilievo alla personalità disturbata del prevenuto (personalità disturbata con riferimento anche proprio ai rapporti in ambito familiare e che, perciò, non può ritenersi completamente estranea alla concreta vicenda delittuosa) quale fondamento per il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle due aggravanti (premeditazione e veneficio in danno di ascendenti) della premeditazione, esattamente ritenute dai primi giudicanti.

La completezza e profondità dell'indagine peritale svolta in primo grado, la completezza e logicità della motivazione delle valutazioni e del giudizio cui essa pervenne, la sostanziale concordanza delle conclusioni dei C.T. con quelle dei periti nominati dal giudice, rende inutile ai fini del decidere una nuova perizia sullo stesso oggetto, onde questa Corte ha ritenuto non accogliere la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento mirata a detto incumbente.

Non può darsi rilievo in senso contrario al postulato difensivo secondo cui l'imputato non potrebbe che essere folle (quantomeno nel senso della seminfermità mentale), in alternativa innocente di un delitto di tale natura e connotato dal ricordato movente.




Non è stata formulata alcuna doglianza relativamente alla dosimetria della pena, equa, peraltro, rispetto agli aspetti oggettivi e soggettivi dei due delitti ritenuti in continuazione (*“La pena base, per l’omicidio di Maria Elena Figuccio, considerato in concreto il delitto più grave per le modalità particolarmente violente di esecuzione, è di ventiquattro anni di reclusione, aumentata di anni quattro di reclusione per l’uccisione di Gaspare Gabriele La pena complessiva è dunque di anni ventotto di reclusione”*).

La sentenza impugnata deve essere, quindi, integralmente confermata, Spese come per legge.


Pqm

v. gli artt. 592, 605 del C.p.p., conferma la sentenza pronunciata il 10 05.2004 dalla 1^a Corte di Assise di Roma nei confronti di GABRIELE Aral, appellante, che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado. Termine per il deposito gg. 60 Roma, il 03.02.2005.

Il Consigliere estensore
dr. Eugenio Mauro




Il Presidente
dr. Antonio Cappiello



Depositato in Cancelleria
Roma, il - 3 MAR. 2005



IL CANCELLIERE DI
MILANO CHIOMA



- Ricorso con motivi riservati proposto dall'imputato in data 23/4/2005
- Ricorso proposto dal difensore dell'imputato in data 17/5/2005

Atti in Cassazione il 25 MAG. 2005

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza in data 6/10/2005 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Exec. Cass. e Proc. Gen. c/o Corte Appello di Roma in data 6/10/05)
Roma, 24/10/05



- Ricorso con motivi riservati proposto dall'imputato in data 28/4/2005
- Ricorso proposto dal difensore dell'imputato in data 17/5/2005

Atti in Cassazione il 26 MAG. 2005

R.IMP. 18/05



CASA CIRCONDARIALE - VITERBO

Prot. n. 23782 del 21/04/2005

ESTRATTO DAL REGISTRO MOD. IP1

delle impugnazioni, dichiarazioni e richieste fatte il **21/04/2005**

alle ore **9.00.00** ai sensi dell'art. 123 nuovo Codice di P.P. che si trasmette

Alla 1^a Corte di Assise di App. di Roma

N° d'ordine del Registro: **224**

Generalità del detenuto: **GABRIELE**

ARAL

nato in ROMA

il 10/03/1975

Matricola S.I.A.P. EE020201857

Posizione Giuridica Appellante

Riferimento al Procedimento N°. 6/05Sent

Contenuto delle impugnazioni, dichiarazioni e richieste fatte:

Con il presente atto propongo ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa in data 03/02/05 da codesta A.G. riservando i motivi al mio difensore di fiducia Avv.to Tullio GALIANI del foro di Roma, conferendogli procura speciale.


F.to il Detenuto:

GABRIELE

ARAL

L'INCARICATO

Il Direttore



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RICORSO

Il sottoscritto prof. avv. Tullio Galiani, con studio in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47, difensore di Gabriele Aral, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Viterbo, come da nomina trasmessa in cancelleria successivamente al deposito della motivazione della sentenza, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6/05 della Corte di Assise di Appello di Roma, sezione prima, pronunciata in data 03.02.2005 con termine per il deposito di gg. 60, e depositata in cancelleria il 03.03.2005, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che ha condannato il ricorrente alla pena di anni 28 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81, 575, 576 n.1 (in relazione all'art. 61 nn. 1 e 4) e n. 2 c.p.

A fondamento del ricorso si deducono i motivi di cui appresso, con espressa riserva di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p. e di ulteriori approfondimenti nel corso del giudizio di cassazione in ordine a ciascuno dei punti che formano oggetto del ricorso stesso.

MOTIVI

I – Violazione dell'art. 606, lett e), c.p.p. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il duplice omicidio a lui contestato.

1)I giudici di appello riconoscono implicitamente che non esistono elementi, in positivo, che indicano che il duplice omicidio è stato commesso dall'imputato. Tuttavia affermano che la sua responsabilità può dedursi, in primo luogo, dal fatto che solo l'imputato si trovava nelle condizioni di poter avvelenare le vittime. E ciò in quanto: “-conosceva la presenza in casa del farmaco, -era in grado di prelevarlo dal luogo di custodia senza che il suo recarvisi potesse apparire ‘improprio’ alle vittime, -poteva maneggiare il flacone del farmaco in presenza delle vittime senza che ciò potesse apparire insolito e destare sospetto ed allarme, -poteva, senza destare sospetto e allarme, avvicinarsi agli alimenti che sarebbero serviti per veicolare il farmaco..., -poteva indurre le vittime...ad assumere una piccola-ma, data la quantità di farmaco, sufficiente a potenziarne l’effetto tossico-quantità di alcol...” (pag. 8). In secondo luogo dal fatto che “le modalità di tempo, luogo e mezzi delle uccisioni”, “fanno escludere l’intervento di soggetti estranei all’ambiente ed alle abitudini dei conviventi genitori e figli”, vale a dire dalla circostanza che “nessun concreto dato di fatto collega alcun soggetto all’episodio in questione” (pag. 11).

Il ragionamento dei primi giudici è viziato perché assume a suo fondamento un tipo di logica che può definirsi come logica dell’esclusione: poiché l’imputato si trovava nelle migliori condizioni di avvelenare le vittime, e dovendosi d’altra parte escludere un’ipotesi alternativa, non essendo emersi elementi a carico di una persona diversa, se ne deve dedurre che le vittime sono state avvelenate dall’imputato.

Questo tipo di ragionamento deve ritenersi viziato perché comporta gravissimi rischi di errori giudiziari. Per il riconoscimento della sua validità si dovrebbe richiedere, come conditio sine qua non, che risulti con assoluta certezza che nessuno, al di fuori dell’imputato, abbia potuto commettere il delitto. Applicando il

metodo dell'esclusione, occorrerebbero dunque riscontri assolutamente certi per scartare soluzioni alternative.

L'esistenza di dati obbiettivi e convincenti che confermino con certezza l'ipotesi della sostanziale impossibilità da parte di terzi di commettere il delitto è, tuttavia, una eventualità più teorica che pratica, comunque rarissima a verificarsi. Come l'esperienza insegna, infatti, l'impossibilità di individuare un altro autore può dipendere dal caso, dall'abilità dell'assassino che ha pianificato ed eseguito il delitto senza lasciar tracce che possano portare alla sua identificazione, dall'inefficacia dell'operato degli investigatori, le cui indagini non sono riuscite a formulare sospetti su altre persone e ad ipotizzare diversi scenari delittuosi.

Il ragionamento dei giudici di appello è dunque viziato da un falso sillogismo, di cui è falso il presupposto di base, e cioè che solo l'imputato poteva avvelenare le vittime. Ancorchè avesse migliori opportunità e possibilità di altri soggetti, non può infatti escludersi con assoluta certezza che l'omicidio possa essere stato commesso da persona diversa da lui. E se esiste anche una sola possibilità alternativa, per quanto improbabile o inverosimile (ad esempio, un terzo, non estraneo all'ambiente familiare, entrato in casa dopo le 21, quando l'imputato era a letto, essendo a conoscenza dell'uso del Minias in famiglia e dei suoi effetti, ha potuto costringere per ignoti motivi le vittime con la minaccia di un'arma a ingerire le gocce del farmaco), resta il dubbio della sua innocenza. Infatti, come l'esperienza insegna, la realtà a volte si presenta sotto le spoglie dell'improbabile o dell'inverosimile, per cui occorre tener conto anche delle ipotesi rare che normalmente non si verificano ovvero delle ipotesi che si fa fatica a ritenere come vere. D'altra parte, a carico dell'imputato non esiste alcun onere-neppure di semplice allegazione-di soluzioni alternative a quella formulata contro di lui, per cui sarebbe del tutto illogica l'affermazione della sua responsabilità basata sul presupposto del mancato

adempimento di tale preteso onere. Onere il cui adempimento è spesso impossibile come è dimostrato dal fatto che tanti delitti pur indicando alcune persone come fortemente indiziate non lasciano traccia del vero assassino.

2) Premesso che la sentenza impugnata assume come indizi a carico dell'imputato alcune circostanze la cui valenza indiziante è, come si vedrà, assai dubbia perché smentita da elementi di segno opposto o contraddetta da considerazioni di carattere logico, è appena il caso di osservare che il fatto che non siano emerse ipotesi alternative a quella della responsabilità dell'imputato non solo non può, come si è detto più sopra, sopperire alla mancanza di prove contro di lui, ma neppure assumere il ruolo di argomento logico atto ad integrare un quadro indiziaro di per sé insufficiente (come si dirà più avanti) a convincere della colpevolezza dell'imputato.

3) Nell'esaminare le opportunità e possibilità che l'imputato aveva di avvelenare le vittime, i giudici di appello attribuiscono a tali opportunità e possibilità la valenza di "elementi, ciascuno e tutti nel complesso, gravemente, precisamente ed univocamente indizianti nei confronti dell'imputato" (pag. 8). Tali elementi indizianti sono ravvisati precisamente nel fatto che la presenza dell'imputato nell'abitazione paterna "rientrava nell'assoluta normalità; che fu presente in casa continuamente nelle ore precedenti, concomitanti e successive alla commissione dei delitti; che conosceva l'esistenza, il luogo di custodia in casa, le modalità d'uso del Minias, le sue controindicazioni, la sua pericolosità; che maneggiando il farmaco, del quale era il maggiore ed abituale assunto, non avrebbe destato alcun allarme nei genitori; che aveva libero accesso agli alimenti che veicolavano il farmaco; che era in grado di indurre i predetti a bere qualcosa; che avrebbe avuto interesse a far

sparire i cadaveri dall'abitazione nella qual egli si trovava al tempo del delitto" (pag. 8 e 9).

L'attribuzione del valore di indizi ai suindicati elementi contiene un duplice errore, di fatto e di diritto.

L'errore di diritto consiste nello scambiare per indizio il supporto argomentativo di una mera ipotesi astratta.

L'errore di fatto consiste nel porre a fondamento del convincimento una considerazione logica, la favorevole posizione dell'imputato rispetto al delitto, che doveva trovare il conforto di riscontri obbiettivi e incontrovertibili, tanto più che le stesse opportunità sussistevano anche relativamente ad altri soggetti aventi libero e giustificato accesso alla casa e conoscenza dell'ambiente, di usi e abitudini. (Senza voler qui formulare della accuse, ma solo per dimostrare la fragilità del "teorema" dei giudici del merito, si può osservare che sul piano logico non risulta affatto incompatibile con la dinamica dei fatti l'ipotesi della commissione del delitto da parte di altro familiare, ipotesi molto sbrigativamente esclusa dai giudici del merito con la semplice considerazione del recente trasferimento a Milano, circostanza enunciata e non riscontrata, e per nulla decisiva, attesa la celerità e frequenza dei mezzi di trasporto tra quella città e la capitale).

4) La circostanza che le indagini hanno consentito una sola soluzione dell'omicidio, quella che vede come autore l'imputato, non è sufficiente dunque per condannarlo. Né alla mancanza di elementi precisi a carico dell'imputato può sopperire la (pretesa) individuazione del movente. Non solo perché non può escludersi, sul piano logico, che un soggetto, pur avendo un motivo per uccidere la vittima, tuttavia non l'abbia uccisa, ma anche perché, nel caso di specie, il movente che la sentenza impugnata attribuisce all'imputato è un movente poco plausibile, del tutto

sproporzionato rispetto alla gravità ed efferatezza dei delitti a lui attribuiti. Al riguardo è da considerare che, pur avendo l'imputato mentito sulla sua carriera universitaria, assicurando i genitori che di lì a qualche mese avrebbe sostenuto l'esame di laurea, tuttavia i suoi studi erano tutt'altro che definitivamente compromessi (aveva sostenuto tredici esami) e rientravano nei tempi medi di uno studente di media diligenza. Perciò è illogica la motivazione della sentenza impugnata quando afferma che "la morte dei genitori risparmiò all'imputato le ovvie conseguenze dell'imminente scoperta non solo del suo fallimento negli studi, ma anche del lunghissimo inganno". Come pure è immotivato, perché privo di riscontri oggettivi, l'assunto secondo cui l'imputato temeva fortemente la reazione dei genitori (del padre, in particolare) alla rivelazione del fallimento negli studi, reazione peraltro neppure specificata dagli stessi giudici. In definitiva, l'affermazione dei giudici di appello che a costituire il movente del duplice omicidio è stato "l'assoluto e gravissimo interesse dell'imputato ad evitare ad ogni costo lo svelamento della suddetta condotta", che avrebbe comportato "una prevedibile reazione dei genitori" e, insieme, "un gravissimo senso di umiliazione", appare illogico e privo di una convincente motivazione.

5) Secondo la sentenza impugnata, la prova della responsabilità dell'imputato deriverebbe non solo dalla duplice considerazione che l'imputato si trovava nelle condizioni migliori per commettere il delitto e che nessuno, al di fuori di lui, avrebbe potuto commetterlo, ma anche da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti emersi a suo carico. Le circostanze assunte dai giudici del merito come indizi a carico dell'imputato, sono smentite da altri elementi di segno opposto o contraddette da considerazioni di carattere logico.

a) La sorella Laila ha dichiarato che la lavastoviglie veniva messa in funzione la mattina. Si trascura però che la sorella Laila da tempo non viveva più con i genitori, mentre la teste Giammattei (ud.21.10.2003, pag.83), che svolgeva tre volte a settimana le pulizie in casa Gabriele, ha dichiarato (così come l'imputato) che la lavastoviglie veniva azionata quando si riempiva, quindi non necessariamente la mattina.

b) Il fatto che i cadaveri non presentassero lesioni da difesa non dimostra univocamente, come osservano invece i giudici del merito, che le vittime non nutrissero diffidenza nei confronti del loro assassino. L'assenza di lesioni può significare infatti che vennero avvelenati sotto minaccia, ad es. di un arma, e che ritennero inutile e pericoloso, anche e soprattutto per il figlio, opporre qualsiasi tipo di resistenza. Resistenza invece che, come è ragionevole supporre, avrebbero opposto sicuramente al figlio, se fosse stato lui a minacciarli, per cui si sarebbero dovute riscontrare tracce di lesioni che tuttavia erano assenti. In proposito è da considerare che la minaccia è verosimilmente l'unico modo in cui l'imputato avrebbe potuto costringere i genitori ad assumere le quantità di farmaco e di alcool rinvenute nel sangue; quanto all'alcool, perché la madre ne sorseggiava solo raramente in dosi irrisorie (del tutto illogica è l'ipotesi secondo cui l'alcool sarebbe stato somministrato quando le vittime erano già intontite dall'effetto del sonnifero, perché è impossibile, salvo strumenti particolari, far ingerire una certa quantità di liquidi a persone che si trovano in stato di torpore e, quindi, incapaci di attivare la funzione della deglutizione); quanto al farmaco, perché non è credibile che essi non abbiano avvertito il sapore estraneo nel cibo o nella bevanda, specialmente ove si consideri che la madre assumeva regolarmente il farmaco e quindi ne conosceva bene il sapore. Ora su quest'ultimo punto il consulente tecnico Chiarotti nell'escludere che il Minias alterasse il sapore di cibi o bevande ha espresso una

mera considerazione personale basata su semplici supposizioni, peraltro senza conoscere il gusto del minestrone che si cucinava in famiglia, e trascurando il fatto che la madre lo assumeva tutte le sere per cui avrebbe riconosciuto subito un sapore estraneo. Si tratta, quindi, di un'ipotesi non suffragata da alcuna prova scientifica. Si osservi che il Minias gocce contiene, tra l'altro, saccarina sodica, aroma di arancio, essenza di limone, aroma di caramello: impossibile che non alteri il sapore di una pietanza o di una bevanda, salvo che contenga arancio o limone. La questione è di capitale importanza ai fini del giudizio e perciò andavano disposte al riguardo serie ed approfondite indagini di carattere tecnico. E' pertanto illogica la conclusione cui perviene la sentenza impugnata secondo cui l'assenza di tracce di colluttazione sui corpi delle vittime "impone di escludere che le vittime, coscienti ed in vita, siano state forzate all'ingestione della sostanza che le avrebbe intossicate".

In assenza di lesioni, e, dunque, di minacce, e di conseguente reazione da parte delle vittime, la conclusione logica che ne deriva è che un terzo, non l'imputato, ha potuto costringere le vittime a mangiare o bere la minestra o la bevanda avvelenata oppure direttamente le gocce del farmaco (ipotesi, quest'ultima, non incompatibile con le risultanze degli accertamenti tecnici).

Infine l'imputato avrebbe avuto ben maggiori possibilità di raggiungere il suo scopo delittuoso incrementando la dose di sonnifero di oltre il cinquanta per cento di quello somministrato (usando quello presente in casa), che non puntando su un improbabile ed inusuale assunzione di rilevante quantità di alcolici da parte della madre.

c)La sentenza impugnata richiama come circostanza indiziante a carico il fatto che l'imputato, la mattina del 22 marzo, ricevuta una telefonata dalla Angiolini che gli chiedeva di riferire al padre di richiamarla, tuttavia non contattò il padre per

lasciargli il messaggio. La circostanza è priva di qualsiasi valenza indiziante per vari motivi. In primo luogo i testimoni più vicini alla famiglia hanno riferito in dibattimento che entrambi i coniugi tenevano quasi sempre spento il cellulare. Inoltre, quella mattina l'imputato si era svegliato tardi ed era molto in ritardo per il servizio civile. Per tutte e due le ragioni, quindi, è del tutto plausibile che l'imputato avesse deciso di riferire al padre della telefonata della collega al suo rientro a casa. Tanto più che la Angiolini non era una segretaria o una collaboratrice del padre ma solo una collega con studio diverso e attività diverse, per cui non ha senso l'osservazione della Corte che l'imputato era stato informato del mancato arrivo in ufficio del padre e che la cosa lo avrebbe dovuto preoccupare.

d) I giudici del merito deducono come motivo di sospetto il fatto che Aral, dopo la morte dei genitori, parlò con la sorella e il cognato dei suoi studi universitari solo nel momento in cui vi fu costretto. La circostanza è smentita dall'istruttoria dibattimentale nel corso della quale Giacomo Massai ha dichiarato (ud.17.03.2004, pag.113) che Aral informò la sorella e il cognato della vicenda universitaria ben prima del viaggio a Milano del 04.04.2002. Dalle intercettazioni telefoniche (03.04.2002) e dalle dichiarazioni del Massai nel corso dell'esame emerge che Aral rivelò di dover sostenere ancora un certo numero di esami prima del giorno in cui i quotidiani riportarono le dichiarazioni della domestica, Anna Giammattei, in merito alla laurea prossima di Aral (04.04.2002). In ogni caso, seppure la circostanza fosse vera, sarebbe del tutto normale che l'imputato, di fronte al tragico evento che aveva colpito la famiglia, facesse passare in secondo piano un fatto tutto sommato irrilevante in quel momento così come qualsiasi altro avvenimento poco importante.

e) I giudici del merito, nella ricostruzione del movente, attribuiscono particolare rilevanza al fatto che il cognato di Aral, Giacomo Massai, abbia immediatamente

espresso i suoi timori che la vicenda della mancata laurea potesse indirizzare le indagini contro di lui. In particolare, i primi giudici ne deducono che “il tema della laurea di Aral era centrale nella vita della famiglia Gabriele. Che l’ansia dei genitori per la sorte del figliolo eterno studente era particolarmente accentuata. Che l’intera vicenda era vissuta in un’alternanza di timori, ansie, esaltazioni”. Non è chi non veda una evidente forzatura nel ragionamento della Corte. Il cognato, così come avrebbe immaginato qualsiasi altra persona di media levatura mentale, temendo che le indagini potessero concentrarsi in ambito familiare e, quindi, su Aral, trovandosi la sorella al momento del fatto a Milano, si preoccupò che la circostanza della laurea ancora lontana taciuta ai genitori potesse concretizzare per gli inquirenti (come poi è effettivamente accaduto) un possibile movente. La reazione del cognato immediatamente successiva alla lettura delle dichiarazioni della Giammattei citate al punto precedente, determinata dal timore di un possibile uso strumentale della vicenda della laurea nello sviluppo delle indagini, non è dunque sintomatica della “centralità” del tema della laurea “nella vita della famiglia Gabriele”, ma il risultato di una mera considerazione personale. L’errore nel ragionamento della Corte sta nel fatto che i primi giudici, anziché limitarsi a constatare che il cognato aveva ravvisato nella vicenda degli studi universitari una circostanza che gli inquirenti potevano sfruttare pretestuosamente come possibile movente, hanno dedotto dal suo comportamento una conseguenza del tutto arbitraria, e cioè che il cognato si allarmò della circostanza della mancata laurea perchè temeva che l’avrebbero assunta come movente inoppugnabile, e ciò in quanto la relativa vicenda era vissuta dalla famiglia “in un’alternanza di timori, ansie, esaltazioni”, tali da giustificare il gesto del figlio. In definitiva, il timore espresso dal cognato dell’imputato è un dato insignificante la cui portata è stata amplificata per avvalorare un movente plausibile, che tale non è.

f)I giudici del merito attribuiscono valenza indiziante all'esperimento relativo alla possibilità che una musica ad alto volume proveniente dalla strada potesse essere udita dalla mansarda in cui l'imputato ha affermato di aver dormito la notte tra il 20 e il 21 marzo. Aral ha dichiarato infatti di essere stato svegliato da un automobilista che teneva la radio ad alto volume. Ora è evidente che il riferimento ad un'autoradio è una supposizione di Aral che non esclude la provenienza della musica (udita anche da altri inquilini dello stabile, Lelli Marco e Miele Olga) anziché dalla strada da un appartamento del palazzo, e quindi percepibile anche dalla mansarda.

g)Secondo la sentenza impugnata, la stanchezza manifestata dall'imputato a scuola e dichiarata agli amici del circolo del tennis il giorno 21 marzo offrirebbe la prova che l'imputato la notte tra il 20 e il 21 marzo era sveglio, lucido e intento ad uccidere i genitori. Anche questa è una deduzione illogica e superficiale. La Prof. Bratta ha riferito in dibattimento che notò il Gabriele poggiare la testa sul banco, atteggiamento questo che può anche esprimere noia per quello che accadeva in classe o denotare distrazione; è arbitrario dunque dedurne che dormiva. Quanto ai diversi motivi riferiti all'incontro con gli amici presso il circolo del tennis, dal contenuto del colloquio si evince che l'imputato, senza dare troppa importanza alla cosa, disse che la notte precedente aveva dormito poco. Ma la circostanza è poco significativa, primo perché altro è dormire poco, altro è stare sveglio tutta o quasi tutta la notte, e inoltre perché, come hanno riferito diversi testimoni, l'imputato assumeva di tanto in tanto il sonnifero proprio perché soffriva di insonnia.

h)L'imputato ha dichiarato che la notte del 21 marzo non riuscendo a dormire uscì di casa per comprare il giornale e una bottiglia d'acqua che sono stati poi rinvenuti nella sua stanza. I giudici del merito hanno ricollegato il fatto alla necessità di individuare un luogo o un modo per disfarsi dei cadaveri dei genitori. L'assunto è

privo di fondamento, sia perché, come si è detto più sopra, è stato confermato da testimoni che l'imputato soffriva d'insonnia e quindi la sua dichiarazione è verosimile, sia perché il collegamento operato dalla sentenza risulterebbe provato dalla sola dichiarazione dell'imputato che non aveva nessun motivo, se non fosse stata vera, di riferire una circostanza che poteva fornire un elemento a suo carico. D'altra parte è assurdo supporre che l'imputato abbia prima ucciso i genitori e dopo si sia preoccupato di rintracciare un luogo sicuro dove far sparire i cadaveri. Tenuto conto della professionalità con cui è stato eseguito il duplice omicidio, deve ritenersi del tutto improbabile e inverosimile che l'autore del delitto non si sia preoccupato preventivamente di individuare il luogo dove nascondere le vittime considerato anche che la scelta del giorno di esecuzione dell'omicidio era rimessa al suo arbitrio non essendo vincolata a circostanze obiettive che imponessero di eseguirlo necessariamente quella sera.

i) La sentenza impugnata attribuisce rilevanza al fatto che il computer e il cellulare dell'imputato siano rimasti accesi la notte del delitto, fatto che sarebbe inconciliabile con l'assunto dell'imputato di essersi ritirato subito dopo cena e di aver dormito per l'intera notte a causa di una violentissima emicrania. Ma è facile replicare, in primo luogo, che la Corte non tiene conto del fatto che l'imputato andò a dormire quella sera nella mansarda del padre, mentre computer e cellulare si trovavano nella sua mansarda, e che, in secondo luogo, proprio lo stato di malessere in cui versava e la conseguente assunzione del Minias può averlo indotto a trascurarne lo spegnimento.

l) Come pure non è inverosimile, al contrario di quanto assumono i giudici del merito, che l'imputato sia rimasto inconsapevole, dal dopo cena del 20 ad oltre le ore 14 del 22 marzo, della presenza in casa dei cadaveri dei genitori, tenuto conto della ubicazione della mansarda (l'imputato era andato a dormire nell'altra

mansarda-studio del padre-non comunicante con l'appartamento sottostante), e delle abitudini della famiglia. Abitudini che tolgono rilievo anche al fatto che l'imputato non si sia preoccupato di verificare la presenza in casa dei genitori nel pomeriggio del 21 e nelle prime ore del giorno successivo.

D) I giudici del merito affermano che l'imputato nel breve passaggio di giovedì 21 a casa pur avendo notato una luce accesa in cucina non si sarebbe preoccupato di entrare e controllare se ci fosse qualcuno. Ma la Corte ha travisato le dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva riferito che la luce proveniva dalle finestre della cucina senza le tapparelle mentre la luce elettrica era spenta, e che vi era passato nuovamente dopo la doccia per lasciare un biglietto ai genitori che è stato ritrovato dai carabinieri.

6) La Corte ha ritenuto, per contro, irrilevanti alcuni indizi o elementi che avallano o quanto meno prospettano soluzioni alternative a quella della responsabilità dell'imputato.

a) La traccia di saliva rinvenuta sul pavimento della zona notte in occasione del sopralluogo del 25 marzo 2002. La sentenza impugnata l'ha ritenuta irrilevante avendo un testimone riferito che poteva trattarsi di saliva appartenente a una delle persone che ebbero accesso all'appartamento in occasione del rinvenimento dei cadaveri. Ma, una volta accertato che l'analisi di tale sostanza ha potuto escludere che appartenesse ai componenti della famiglia Gabriele, è arbitrario sostenere che appartenesse a una delle persone che ebbero accesso nell'appartamento in occasione del sopralluogo. In ogni caso tale elemento rende verosimile la tesi della presenza di una persona estranea in casa Gabriele al momento del delitto. Lo stesso si dica dei peli trovati all'interno di un nastro isolante e dei capelli rinvenuti all'esterno dell'involucro, gli uni e gli altri non appartenenti né ai cadaveri né all'imputato. Si afferma che gli uni e gli altri potevano appartenere alle persone

entrate nell'appartamento subito dopo il fatto; tale assunto, però, poteva essere verificato attraverso opportuni accertamenti tecnici.

b)Lasciano perplessi le due telefonate pervenute dall'Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ove lavora il dr. Mattei (persona nota alle cronache giudiziarie), il quale non ricorda di aver chiamato casa Gabriele proprio nel momento in cui Aral scopre i cadaveri, nonostante le chiamate risultino dai tabulati. Circostanza misteriosa, che in quanto tale imponeva più approfondite indagini, considerata anche la coincidenza dei tempi.

c)Risultano inoltre varie chiamate di Denise Angiolini, che afferma di aver comunicato con casa Gabriele una sola volta, diversamente da quanto risulta dai tabulati telefonici.

7)La sentenza impugnata, con motivazione incongrua e illogica, considera irrilevanti alcune circostanze prospettate dalla difesa a favore dell'imputato.

a)Fin dal primo esame da parte della polizia giudiziaria l'imputato riferì spontaneamente che aveva acquistato una confezione di Minias. Il che, secondo la difesa, confortava la tesi dell'innocenza dell'imputato, perché sarebbe stato singolare riferire di aver acquistato proprio il prodotto con cui sapeva che si sarebbe accertato che erano stati avvelenati i genitori. L'osservazione dei giudici del merito secondo cui l'imputato avrebbe "giocato d'anticipo" per ingenerare il convincimento della sua buona fede, è solo un'ipotesi, peraltro assai macchinosa, e non può escludere la validità della tesi difensiva, sicuramente più verosimile.

b)L'imputato ha dichiarato che il giorno prima della morte dei genitori aveva confessato alla madre che non era vero che stava sul punto di laurearsi. La circostanza, che mette in crisi la ricostruzione del movente operata dall'accusa (rivelata la verità sul corso dei suoi studi, non c'era ragione di uccidere i genitori), viene disattesa dal giudice di primo grado con la seguente motivazione: "Per quanta

discrezione potesse dominare i rapporti interfamiliari, per quanto la madre volesse non offuscare la gioia della figlia [Leila, la quale le aveva comunicato per telefono di avere finalmente acquistato un appartamento], pure una minima nota di malinconia ovvero di esitazione o quanto meno una certa perplessità [a causa della brutta notizia ricevuta] sarebbe dovuta trapelare [dal colloquio telefonico con la figlia Leila], se davvero, come afferma l'imputato, la signora Figuccio stava vivendo una delle peggiori delusioni della sua esistenza". Il ragionamento della Corte si presenta lacunoso sia sul piano logico che dal punto di vista dell'esperienza e del buon senso comune. Innanzitutto, se è vera l'ipotesi formulata dai primi giudici, secondo cui la sera dell'omicidio sarebbe stata festeggiata in famiglia la laurea dell'imputato (escamotage ideato secondo l'accusa da Aral per indurre la madre a bere alcool), è contraddittorio non tener conto della circostanza che nel corso della telefonata nulla emerse in ordine a tale festeggiamento. Infatti è un controsenso, da un lato, considerare inverosimile il fatto che la madre non lasciasse trapelare alla figlia la delusione per aver appreso la verità sugli studi universitari del figlio (deducendone che l'imputato ha mentito sul punto) e, dall'altro, ritenere del tutto normale che la madre non abbia manifestato alla figlia la sua gioia per l'imminente laurea di Aral. Insomma, se non è credibile la prima ipotesi, non lo è neanche la seconda, e viceversa. In secondo luogo, costituisce un dato di comune esperienza, e quindi è del tutto verosimile che una madre, di fronte a un momento di gioia della figlia, non voglia rattristarla con una brutta notizia e riesca a nascondere il suo dolore.

In realtà la versione dell'imputato è provata dal tenore delle intercettazioni ambientali del 04.04.2002, quando Aral, di fronte alla piena solidarietà del cognato e della sorella che gli suggeriscono addirittura di mentire alla polizia giudiziaria, afferma di aver detto alla madre, il martedì precedente la sua morte, di non aver

ancora sostenuto tutti gli esami universitari. E' chiaro che in tale contesto l'imputato non avrebbe avuto alcun motivo di mentire su tale circostanza al cognato ed alla sorella. Verosimilmente se Aral avesse voluto inventare tale circostanza, avrebbe riferito alla sorella ed al cognato di aver rivelato la verità ad entrambi i genitori.

c)La difesa ha fatto rilevare una circostanza emersa dal dibattimento sicuramente inquietante e tale da mettere in dubbio l'ipotesi accusatoria: la mattina del 21 marzo, mentre l'imputato era fuori casa e precisamente a scuola a prestare il servizio civile, due persone circolavano liberamente nell'appartamento. La teste Brunetti ha infatti riferito di aver sentito un colloquio tra un uomo e una donna proveniente dall'appartamento dei Gabriele. In ordine alla collocazione temporale, la sentenza impugnata osserva che la teste Brunetti si è mostrata assolutamente incerta su date che spaziano dal 19 marzo al 22 marzo 2002. Tuttavia è verosimile che il colloquio sia stato ascoltato dalla teste la mattina del 21 marzo per le seguenti ragioni. La teste Brunetti ha riferito che senti il rumore dell'aspirapolvere la mattina presto e che il martedì 19 marzo si svegliò molto tardi e non senti rumore di aspirapolvere. Dunque, deve aver sentito tale rumore il mercoledì 20 (verosimilmente era Gaspare Gabriele che passava l'aspirapolvere nel suo studio), e il colloquio il 21. Non può aver sentito il colloquio il giorno 22, perché, esaminata dalla polizia giudiziaria il giorno 23, se lo avesse sentito il giorno 22, avrebbe facilmente ricordato di aver ascoltato il colloquio il giorno prima e quindi avrebbe precisato di averlo ascoltato "ieri". In ogni caso, sulla circostanza, decisiva ai fini del giudizio, sarebbe stato assolutamente necessario esaminare nuovamente la teste.

8)In relazione alla ricostruzione della vicenda così come operata dalla sentenza impugnata, si richiama l'attenzione sulle seguenti ulteriori considerazioni.

a) Quando si organizza un delitto e si provvede alla cancellazione delle tracce che possono condurre alla individuazione dell'autore, è facile immaginare che il primo obiettivo sia la cancellazione di ogni collegamento personale, fattuale, circostanziale e di frequentazione tra 1) vittima ed esecutore; 2) luogo del crimine ed esecutore; 3) crimine avvenuto e luogo del crimine. Nell'ipotesi prospettata in sentenza, ci si trova di fronte all'imputato Gabriele che decide di uccidere i genitori, che agisce nel luogo che collega inesorabilmente vittima ed esecutore, che provvede sì a fare sparire le tracce del proprio comportamento tramite ipotetica ed altamente professionale attività di cancellazione (attività non emersa da consulenze e perizie), che provvede sì ad attivare abili tecniche di prevenzione per non lasciare proprie tracce dattiloscopiche, biologiche e personali, che provvede sì dopo l'uccisione a rassettare la casa e in modo particolare la cucina, che provvede sì ad organizzare la sparizione dei cadaveri in quanto cosciente che se non li occultasse sarebbe inesorabilmente perduto, ma che, illogicamente ed incredibilmente, non provvede a fare sparire i cadaveri dopo averli confezionati con accuratezza maniacale senza lasciare sugli stessi alcuna traccia di sé. Ora, "l'imbustamento" e il "confezionamento" non hanno senso e perdono di significato senza un dovuto trasporto dei corpi, col relativo abbandono degli stessi in luoghi desolati e/o di difficile recupero. Né ha senso che non abbia provveduto a cancellare le tracce del suo tentativo di fare sparire i corpi delle vittime. Si aggiunga che Gabriele non poteva immaginare che la domestica Giammattei non avrebbe lavorato il giovedì 21 ed il venerdì 22. In virtù di tale circostanza avrebbe dovuto cercare di disfarsi dei corpi il 20 notte e non il 21 notte come asserito, senza alcun fondamento, dai giudici del merito. Senza contare che non avrebbe mai progettato un delitto da eseguire la notte immediatamente precedente all'arrivo della Giammattei. In ogni

caso. l'imputato avrebbe avuto tutto il tempo di modificare il suo piano, rimuovendo i cadaveri dai sacchi.

b) Come risulta dai tabulati telefonici, Gabriele telefona a casa dei genitori il 22 marzo alle ore 14.33. Non avrebbe certo avuto motivo di farlo se avesse ucciso i suoi genitori.

c) La sentenza impugnata assume la certezza assoluta che il delitto sia stato consumato la sera del 20 marzo 2002. Non è affatto escluso, invece, che l'azione delittuosa sia stata compiuta il 21 marzo e che le vittime abbiano mangiato il minestrone avanzato dalla sera prima. I consulenti dell'accusa hanno ritenuto probabile che il decesso delle vittime sia avvenuto circa 48 ore prima dell'osservazione dei fenomeni tanatologici. Ma non hanno escluso con certezza la possibilità di retrodatare il decesso a 32 ore precedenti tale osservazione. Anzi gli stessi consulenti hanno affermato la rilevanza di circostanze particolari - quali l'insaccamento dei cadaveri e la temperatura ambiente - le cui esatte conseguenze in termini di individuazione del momento del decesso non sono pacifiche in letteratura. Anche su questo punto si ravvisava la necessità di disporre perizia onde considerare la possibilità che il decesso si fosse verificato il 21 marzo 2002.

II - Violazione dell'art. 606, lett. c) e d), c.p.p., in relazione all'art. 603, comma 1, c.p.p.

La difesa del Gabriele, come risulta dalla stessa motivazione in fatto della sentenza impugnata (cfr. pag. 3), nei motivi di appello aveva chiesto, a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., la rinnovazione parziale del dibattimento per nuova escussione delle testi Brunetti Adriana, Giammattei Annamaria e Gabriele Laila (sorella

dell'appellante), nonché per l'espletamento di nuova perizia psichiatrica sulla capacità d'intendere e volere del Gabriele al momento del fatto.

La sentenza impugnata ha ritenuto inutile la richiesta rinnovazione del dibattimento e l'ha rigettata.

a) Ad avviso del ricorrente la valutazione di inutilità e comunque di non indispensabilità ai fini della decisione delle prove di cui è stata prospettata l'assunzione non è correttamente motivata.

Il nuovo esame della teste Gabriele Laila e della teste Giammattei Annamaria sull'esistenza di una seconda agenda del padre, non rinvenuta, poteva fornire elementi decisivi per il giudizio. Come pure un nuovo esame della teste Brunetti sulla data in cui udi voci insolite provenire dall'appartamento delle vittime.

b) Il giudice di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della perizia psichiatrica sull'imputato, come sollecitato dal suo difensore anche alla stregua del nuovo indirizzo seguito dalle sezioni unite penali della cassazione con la sentenza 9163/2005, che, nel risolvere il contrasto registrato dalla prima sezione sull'interpretazione degli artt. 88 e 89 del codice penale, hanno affermato il principio che anche i gravi disturbi della personalità rientrano tra le "infermità" ai fini del riconoscimento del vizio di mente, totale o parziale.

Va rilevato al riguardo che i periti di primo grado, pur dichiarandosi d'accordo con la valutazione della insussistenza di patologia riconducibile alle previsioni degli artt. 88 e 89 c.p., hanno sottolineato un grave disturbo di personalità a carico dell'imputato. In particolare gli stessi periti non hanno escluso in maniera perentoria e definitiva la presenza, al momento della presunta commissione del reato, di elementi clinici ascrivibili ad un disturbo mentale espressione di diversi stati psicotici, tra i quali quello qualificato dagli stessi periti come "stato crepuscolare" che, come è noto, è un fenomeno psicopatologico riscontrabile in

numerosi disturbi mentali e quindi sintomatico di cattivo funzionamento della attività della coscienza, per quanto ancora di incerta classificazione clinica, ma sicuramente inquadrabile (e inquadrato dai periti di primo grado) quale prodotto di un "disturbo di personalità di base".

E' un dato immediatamente percepibile dalla lettura complessiva delle relazioni e dei pareri peritali, che i periti hanno formulato le loro valutazioni assumendo una posizione di estrema prudenza che, stante la difficoltà di un inquadramento del caso di specie sotto la copertura di teorie scientifiche chiare e definite, ha per così dire scoraggiato indagini speculative più approfondite.

Sta di fatto però, ed è questo il dato più significativo da cui scaturisce l'esigenza di un nuovo accertamento peritale, che i periti di primo grado si sono trovati tutti concordi nel riscontrare nell'imputato una personalità estremamente disturbata che, seppure non univocamente suscettibile di un inquadramento categoriale in una chiara patologia clinica, può tuttavia influire sulla capacità di intendere e di volere.

I test a cui l'imputato è stato sottoposto fanno emergere, a detta degli stessi periti, tratti di personalità disfunzionale e comunque patologici, in quanto indicativi della presenza di un quadro clinico gravemente alterato nel quale si possono riscontrare "accentuati aspetti di inadeguatezza, scarsa evoluzione e differenziazione delle istanze psichiche più importanti".

Una nuova perizia psichiatrica, muovendo dalla premessa che il delitto sia stato commesso dall'imputato e che abbia avuto come movente quello ipotizzato dalla sentenza impugnata, dovrebbe muoversi nel solco di un approfondimento di quelle che sono state le dinamiche che avrebbero motivato il barbaro assassinio dei genitori sulla base di un (peraltro relativo) insuccesso in campo universitario.

L'omicidio di entrambi i genitori, al di fuori di un contesto familiare segnato da gravi conflittualità e recriminazioni, né motivato da finalità di arricchimento

patrimoniale o scaturito da liti, né prodotto per effetto di sostanze stupefacenti, è una eventualità rarissima, che lascia aperta l'ipotesi che l'omicidio (ove effettivamente commesso dall'imputato) sia stato il tragico epilogo di una vita inserita in una patologia di tipo schizofrenico, connotata tra l'altro da ambivalenze affettive non risolte all'interno del rapporto genitore-figlio.

Lo stesso movente "spiega" il delitto solo alla luce di una personalità gravemente disturbata. L'operazione mentale alla base della progettazione omicida che sarebbe stata messa in atto dall'imputato presuppone il confronto del valore della vita dei propri genitori, da un lato, col disagio, il disappunto, la delusione che gli stessi avrebbero provato una volta informati del (peraltro relativo) insuccesso del figlio negli studi universitari.

La scelta della soppressione della vita quale soluzione "meno sofferente" per i genitori rispetto alla conoscenza della verità sulla carriera universitaria, deve indurre a riflettere se tale realtà non sia stata espressione di un funzionamento psicotico della mente dell'imputato, anche se esso non ne pervade tutto il pensiero e la personalità. Si sarebbe in presenza di quella che in dottrina medico legale viene definita psicosi affettiva, in quanto intaccante dapprima il tono sentimentale ed influenzando correlativamente pensiero e volizione. Il melanconico psicomaniacale conserva nei rapporti sociali la propria capacità intellettuale, mentre nell'ambito delle affettività familiari vede le cose sotto il lato peggiore e privo di soluzione, di sbocco normale: egli si ritiene incapace di utile attività, indegno, inadeguato e, come logica conseguenza, tende all'autoannientamento o alla strage dei propri familiari per un perverso dell'affettività che induce a sopprimere le persone cui si vuole bene al fine di sottrarle ad un grande dolore. Nel caso di specie, secondo la stessa ipotesi accusatoria, il Gabriele appunto non vedeva la possibilità di una serena sopravvivenza dei propri genitori all'apprendimento dei suoi

insuccessi universitari. Il fatto di essere venuto meno ai propri doveri verso i genitori, che ama profondamente, ha provocato nel tempo una tale ossessione depressiva (la stessa Corte di primo grado-pag. 37 della sentenza-riconosce che la vicenda degli studi universitari aveva assunto, per l'imputato i "connotati di una vera e propria ossessione") da non lasciare intravedere altra soluzione al problema, nell'imminenza del "redde rationem", che non sia per fine o alla propria vita o a quella dei genitori: privilegiando la seconda alternativa proprio per il bene che nutre nei loro confronti, dal momento che avrebbe provocato con il suicidio un male ben maggiore di quello (la morte dei genitori) che gli appariva inevitabile, data la situazione ingigantita dalla sua mente disturbata. Siamo dunque in presenza di un movente fortemente sproporzionato e difficilmente collocabile in un ambiente familiare apparentemente idilliaco (l'imputato aveva un rapporto "splendido" con i genitori: quando intervenne la polizia nell'appartamento egli fu trovato sconvolto, sotto shock ed in lacrime, invocante la madre), movente che acquista adeguatezza se riguardato alla luce di un obnubilamento delle facoltà psichiche del soggetto, di una condizione mentale compromessa, che è stata verosimilmente (ove si ritenga provata la sua colpevolezza) la causa determinante del duplice omicidio commesso dall'imputato.

A conforto di tutto quanto più sopra osservato in punto di capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, si richiama la sentenza più sopra citata che, adeguandosi alle più aggiornate conclusioni della scienza psichiatrica, include nell'elenco dei disturbi mentali, accanto ai veri e propri disturbi clinici e alle vere e proprie patologie mentali, anche i disturbi della personalità che, pur non integrando vere e proprie malattie mentali, possano influire sulla capacità di intendere e di volere. Si attribuisce rilievo, pertanto, anche al disturbo di personalità non altrimenti specificato, cioè non incluso nella classificazione dei disturbi di

personalità "tipici". Dalla decisione delle sezioni unite può farsi dunque discendere la possibilità di attribuire rilevanza ex artt. 88 e 89 c.p. anche agli squilibri cagionati, anziché da una vera e propria malattia mentale "irreversibile", da un "temporaneo" obnubilamento delle facoltà psichiche del soggetto, vale a dire da un offuscamento anche solo "transitorio" delle facoltà di piena comprensione del disvalore dell'atto commesso e della determinazione alla sua commissione.

Appare dunque "assolutamente necessaria" la rinnovazione della perizia psichiatrica sull'imputato volta a verificare se al momento in cui ha commesso il fatto, pur non essendo affetto da una vera e propria malattia mentale, versasse in una condizione mentale compromessa, tale da risultare eliminata o scemata grandemente la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e/o di autodeterminarsi autonomamente e liberamente rispetto alla commissione del fatto stesso, nonché se la condizione pregiudicata sia stata la causa determinante del fatto commesso.

In relazione a tutto quanto precede, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

Roma, 17 maggio 2005

Prof. Avv. Tullio Galiani

